



2016/0288(COD)

17.3.2017

*****I**

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)
(COM(2016)0590 – C8-0379/2016 – 2016/0288(COD))

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

Relatore: Pilar del Castillo Vera

(Rifusione – articolo 104 del regolamento)

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in *corsivo grassetto* nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in *corsivo grassetto*. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ¶ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in *corsivo grassetto* il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	106

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)
(COM(2016)0590 – C8-0379/2016 – 2016/0288(COD))

(Procedura legislativa ordinaria – rifusione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0590),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo xx del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0379/2016),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere motivato inviato dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 26 gennaio 2017¹,
 - visto il parere del Comitato delle regioni dell'8 febbraio 2017²,
 - visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi³,
 - visti gli articoli 104 e 59 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A8-0000/2017),
- A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta della Commissione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali;
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda

¹ GU C xx del 2.3.2017, pag. xx.

² GU C xx del 2.3.2017, pag. xx.

³ GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 13

Testo della Commissione

(13) I requisiti relativi alle capacità delle reti di comunicazione elettronica sono in costante aumento. Mentre in passato l'attenzione era incentrata soprattutto sull'aumento della larghezza di banda disponibile, complessivamente e per ogni singolo utente, oggi stanno diventando sempre più importanti altri parametri quali latenza, disponibilità e affidabilità. La soluzione attuale per soddisfare questa domanda consiste nell'avvicinare sempre di più la fibra ottica all'utente *e le future "reti ad altissima capacità" richiederanno parametri di prestazione equivalenti a quelli che è in grado di offrire una rete basata su elementi in fibra ottica almeno fino al punto di distribuzione nel luogo servito. Tali prestazioni corrispondono, in caso di connessione fissa, a quelle che possono essere ottenute da un'installazione in fibra ottica fino a un edificio pluriresidenziale, considerato come luogo servito, e, in caso di connessione mobile, a prestazioni analoghe a quelle che possono essere ottenute da un'installazione in fibra ottica fino a una stazione di base, considerata come luogo servito.* Le differenze nell'esperienza degli utenti finali riconducibili alle diverse caratteristiche del mezzo attraverso il quale la rete si collega in ultima istanza al punto terminale di rete *non dovrebbero essere prese in considerazione al fine di stabilire se una rete senza fili può essere considerata avere prestazioni di rete analoghe.*

Emendamento

(13) I requisiti relativi alle capacità delle reti di comunicazione elettronica sono in costante aumento. Mentre in passato l'attenzione era incentrata soprattutto sull'aumento della larghezza di banda disponibile, complessivamente e per ogni singolo utente, oggi stanno diventando sempre più importanti altri parametri quali latenza, disponibilità e affidabilità. La soluzione attuale per soddisfare questa domanda *di utilizzo senza limiti* consiste nell'avvicinare sempre di più la fibra ottica all'utente. *Entro il 2025 tutti i luoghi fisici o le piattaforme online in cui le persone si incontrano o che visitano per imparare, lavorare e accedere a servizi pubblici, e nei quali un'unica connessione Internet è utilizzata da molteplici utenti, quali le scuole, i poli di trasporto, i principali fornitori di servizi pubblici e le imprese ad alta intensità digitale, dovrebbero disporre di un accesso economicamente conveniente alla connettività Gigabit, nonché fungere da fattori di domanda per la fornitura di tale connettività in tutte le loro comunità. Le future "reti ad altissima capacità" richiederanno parametri di prestazione che permettano di conseguire almeno l'obiettivo dell'UE di una connettività di [100] Mbps in downlink rapidamente potenziabili a velocità Gigabit, e di contribuire a garantire una copertura 5G continua, senza prendere in considerazione* le differenze nell'esperienza degli utenti finali

Conformemente al principio della neutralità tecnologica, non si **dovrebbero** escludere **altre tecnologie e altri mezzi** di trasmissione laddove le loro capacità **presentino una corrispondenza con lo scenario di base descritto**. La graduale introduzione di queste "reti ad altissima capacità" potenzierà ulteriormente la capacità delle reti e aprirà la strada alla graduale introduzione delle future generazioni di reti mobili, basate su interfacce aeree e su un'architettura di rete più densa.

riconducibili alle diverse caratteristiche del mezzo attraverso il quale la rete si collega in ultima istanza al punto terminale di rete. Conformemente al principio della neutralità tecnologica, non si **dovrebbe** escludere **nessuna tecnologia o mezzo** di trasmissione laddove le loro capacità **soddisfino i criteri per il 2025 e la successiva evoluzione della domanda**. La graduale introduzione di queste "reti ad altissima capacità" potenzierà ulteriormente la capacità delle reti e aprirà la strada alla graduale introduzione delle future generazioni di reti mobili, basate su interfacce aeree e su un'architettura di rete più densa. **Al fine di garantire che i criteri per le reti ad altissima capacità continuino a rispondere dinamicamente alla domanda di un utilizzo senza limiti, per tutte le categorie di utenti dopo il 2025, il BEREC dovrebbe valutare l'evoluzione della domanda ed emanare orientamenti per determinare i criteri che le autorità nazionali di regolamentazione dovranno applicare nell'adempimento dei loro compiti in relazione alle reti ad altissima capacità.**

Or. en

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 23

Testo della Commissione

(23) **Al fine di tradurre gli obiettivi politici della strategia per il mercato unico digitale in interventi normativi**, il quadro - in aggiunta ai tre obiettivi principali già fissati che consistono nella promozione della concorrenza, del mercato interno e degli interessi degli utenti finali - dovrebbe perseguire un ulteriore obiettivo **in materia di connettività**, articolandolo in termini di risultati: l'accesso generalizzato **alla**

Emendamento

(23) Il quadro - in aggiunta ai tre obiettivi principali già fissati che consistono nella promozione della concorrenza, del mercato interno e degli interessi degli utenti finali - dovrebbe perseguire un ulteriore obiettivo, articolandolo in termini di risultati: l'accesso generalizzato **alle reti** ad altissima capacità e l'ampia diffusione **delle stesse** per tutti i cittadini e le imprese dell'UE.

connettività fissa e mobile ad altissima capacità e l'ampia diffusione **della stessa** per tutti i cittadini e le imprese dell'UE a prezzi ragionevoli e con possibilità di scelta adeguata, **grazie a** una concorrenza effettiva ed equa, **ad investimenti efficienti e innovazione aperta, all'uso** efficiente dello spettro, **a** norme comuni e **alla** prevedibilità degli approcci normativi nel mercato interno e **alle** necessarie norme settoriali per tutelare gli interessi dei cittadini. Per gli Stati membri, le autorità nazionali di regolamentazione, le altre autorità competenti e le parti interessate, tale obiettivo in materia di connettività si traduce da un lato nel proposito di disporre di reti e servizi della massima capacità che siano economicamente sostenibili in una determinata area e dall'altro nel perseguimento della coesione territoriale, intesa come convergenza della capacità disponibile in aree differenti.

Insieme agli obiettivi generali esistenti, ciò sosterrà il potenziamento dell'economia europea e in particolare la sua industria, sulla base di prezzi ragionevoli e con possibilità di scelta adeguata, **di** una concorrenza effettiva ed equa, **dell'uso** efficiente dello spettro, **di** norme comuni e **della** prevedibilità degli approcci normativi nel mercato interno e **delle** necessarie norme settoriali per tutelare gli interessi dei cittadini. Per gli Stati membri, le autorità nazionali di regolamentazione, le altre autorità competenti e le parti interessate, tale obiettivo in materia di connettività si traduce da un lato nel proposito di disporre di reti e servizi della massima capacità che siano economicamente sostenibili in una determinata area e dall'altro nel perseguimento della coesione territoriale, intesa come convergenza della capacità disponibile in aree differenti.

I progressi verso il conseguimento degli obiettivi generali della presente direttiva dovrebbero essere sostenuti da un solido sistema di continua valutazione e comparazione degli Stati membri per quanto riguarda la disponibilità di connettività ad altissima capacità in tutti i principali motori socioeconomici, quali le scuole, i poli di trasporto, i principali fornitori di servizi pubblici e le imprese ad alta intensità digitale, la copertura 5G ininterrotta per le aree urbane e i principali assi di trasporto terrestre e la disponibilità di reti di comunicazione elettronica in grado di offrire almeno 100 Mbps in downlink rapidamente potenziabili a velocità Gigabit, per tutte le famiglie in ciascuno Stato membro. A tal fine, la Commissione dovrebbe presentare tempestivamente una proposta legislativa che includa orientamenti strategici dettagliati, definisca metodi e criteri oggettivi, concreti e quantificabili per comparare l'efficacia delle misure adottate dagli Stati membri ai fini del conseguimento di tali obiettivi, identifichi

le migliori pratiche e fornisca inoltre una valutazione qualitativa e quantitativa annuale dei progressi realizzati da ciascuno Stato membro.

Or. en

Motivazione

Occorre istituire un meccanismo per misurare e comparare i progressi compiuti dagli Stati membri rispetto agli obiettivi generali, il che richiede, tra l'altro, la definizione di criteri oggettivi, concreti e quantificabili.

Emendamento 3

**Proposta di direttiva
Considerando 24**

Testo della Commissione

(24) Il principio secondo il quale gli Stati membri dovrebbero applicare la normativa dell'UE in modo tecnologicamente neutrale, ossia facendo in modo che un'autorità nazionale di regolamentazione o un'altra autorità competente non imponga l'uso di un particolare tipo di tecnologia né operi discriminazioni tra particolari tecnologie, non preclude l'adozione di provvedimenti ragionevoli volti a promuovere taluni servizi specifici, ove opportuno per conseguire gli obiettivi del quadro normativo, per esempio la televisione digitale come mezzo per aumentare l'efficienza dello spettro. Inoltre, detto principio non impedisce di tener conto ***del fatto che determinati mezzi di trasmissione presentano*** caratteristiche fisiche ***ed elementi architettonici che possono essere superiori in termini di qualità del servizio, capacità, costi di manutenzione, efficienza energetica, flessibilità gestionale, affidabilità, solidità e scalabilità, e in ultima istanza in termini di prestazioni, il che può riflettersi nelle azioni intraprese al fine di perseguire i vari obiettivi normativi.***

Emendamento

(24) Il principio secondo il quale gli Stati membri dovrebbero applicare la normativa dell'UE in modo tecnologicamente neutrale, ossia facendo in modo che un'autorità nazionale di regolamentazione o un'altra autorità competente non imponga l'uso di un particolare tipo di tecnologia né operi discriminazioni tra particolari tecnologie, non preclude l'adozione di provvedimenti ragionevoli volti a promuovere taluni servizi specifici, ove opportuno per conseguire gli obiettivi del quadro normativo, per esempio la televisione digitale come mezzo per aumentare l'efficienza dello spettro. Inoltre, detto principio non impedisce di tener conto ***delle diverse*** caratteristiche fisiche e ***dei diversi elementi architettonici delle reti di comunicazione elettronica pertinenti per altri obiettivi del quadro.***

Emendamento 4

Proposta di direttiva

Considerando 40

Testo della Commissione

(40) I vantaggi del mercato unico per i fornitori di servizi e gli utenti finali possono essere raggiunti nel modo migliore istituendo un regime di autorizzazione generale che contempli le reti di comunicazione elettronica e i servizi di comunicazione elettronica ***diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero*** e non esiga una decisione esplicita, o un atto amministrativo da parte dell'autorità nazionale di regolamentazione, bensì limiti le procedure obbligatorie ***alla sola*** notifica dichiarativa. Se gli Stati membri richiedono una notifica ai fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica all'inizio delle loro attività, tale notifica dovrebbe essere trasmessa al BEREC che funge da singolo punto di contatto. La notifica non dovrebbe comportare costi amministrativi per i fornitori e potrebbe essere resa disponibile tramite un punto di accesso sul sito web delle autorità nazionali di regolamentazione. Il BEREC dovrebbe trasmettere in tempo utile le notifiche alle autorità nazionali di regolamentazione di tutti gli Stati membri in cui i fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica intendono fornire tali reti o servizi. Gli Stati membri possono inoltre esigere la prova dell'avvenuta notifica mediante un avviso di ricevimento postale o elettronico della notifica al BEREC che sia giuridicamente riconosciuto. Tale avviso di ricevimento non dovrebbe in ogni caso consistere in un atto amministrativo né richiedere un atto amministrativo dell'autorità nazionale di

Emendamento

(40) I vantaggi del mercato unico per i fornitori di servizi e gli utenti finali possono essere raggiunti nel modo migliore istituendo un regime di autorizzazione generale che contempli le reti di comunicazione elettronica e i servizi di comunicazione elettronica e non esiga una decisione esplicita, o un atto amministrativo da parte dell'autorità nazionale di regolamentazione, bensì limiti le procedure obbligatorie ***a un'unica*** notifica dichiarativa. Se gli Stati membri richiedono una notifica ai fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica all'inizio delle loro attività, tale notifica ***unica*** dovrebbe essere trasmessa al BEREC che funge da singolo punto di contatto. La notifica non dovrebbe comportare costi amministrativi per i fornitori e potrebbe essere resa disponibile tramite un punto di accesso sul sito web delle autorità nazionali di regolamentazione. Il BEREC dovrebbe trasmettere in tempo utile le notifiche alle autorità nazionali di regolamentazione di tutti gli Stati membri in cui i fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica intendono fornire tali reti o servizi. Gli Stati membri possono inoltre esigere la prova dell'avvenuta notifica mediante un avviso di ricevimento postale o elettronico della notifica al BEREC che sia giuridicamente riconosciuto. Tale avviso di ricevimento non dovrebbe in ogni caso consistere in un atto amministrativo né richiedere un atto amministrativo dell'autorità nazionale di regolamentazione o di qualsiasi altra autorità.

regolamentazione o di qualsiasi altra autorità.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 42

Testo della Commissione

(42) ***Contrariamente alle altre categorie di reti e servizi di comunicazione elettronica quali definite nella presente direttiva, i servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero non beneficiano dell'uso delle risorse di numerazione pubbliche e non fanno parte di un ecosistema interoperabile il cui funzionamento è garantito pubblicamente. Pertanto, non è opportuno assoggettare questi tipi di servizi al*** regime di autorizzazione generale.

Emendamento

(42) ***Un fornitore*** di servizi di comunicazione elettronica ***dovrebbe poter beneficiare del*** regime di autorizzazione generale.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 53

Testo della Commissione

(53) In presenza di motivi obiettivamente giustificati per gli Stati membri può essere necessario modificare i diritti, le condizioni, le procedure, gli oneri o i contributi relativi alle autorizzazioni generali e ai diritti d'uso. È necessario che tali modifiche siano debitamente e tempestivamente comunicate a tutte le parti interessate per dare loro modo di

Emendamento

(53) In presenza di motivi obiettivamente giustificati per gli Stati membri può essere necessario modificare i diritti, le condizioni, le procedure, gli oneri o i contributi relativi alle autorizzazioni generali e ai diritti d'uso. È necessario che tali modifiche siano debitamente e tempestivamente comunicate a tutte le parti interessate per dare loro modo di

pronunciarsi al riguardo. Tenendo conto della necessità di garantire la certezza giuridica e di promuovere la prevedibilità normativa, a qualsiasi limitazione o revoca degli esistenti diritti d'uso dello spettro radio o del diritto di installare strutture dovrebbero applicarsi procedure prevedibili e trasparenti; pertanto, potrebbero essere imposti requisiti più stringenti o un meccanismo di notifica in caso di assegnazione dei diritti d'uso secondo procedure competitive o comparative. Le procedure non necessarie dovrebbero essere evitate in caso di modifiche minori ai diritti esistenti relativi all'installazione di strutture o all'uso dello spettro se tali modifiche non incidono sugli interessi di terzi. Le variazioni nell'uso dello spettro conseguenti all'applicazione dei principi della neutralità tecnologica e della neutralità dei servizi non dovrebbero essere ritenute una motivazione sufficiente per la revoca dei diritti, dato che non concedono un nuovo diritto.

pronunciarsi al riguardo. Tenendo conto della necessità di garantire la certezza giuridica e di promuovere la prevedibilità normativa, a qualsiasi limitazione o revoca degli esistenti diritti d'uso dello spettro radio o del diritto di installare strutture dovrebbero applicarsi procedure prevedibili e trasparenti; pertanto, potrebbero essere imposti requisiti più stringenti o un meccanismo di notifica in caso di assegnazione dei diritti d'uso secondo procedure competitive o comparative. ***Inoltre, nel caso di diritti d'uso individuali dello spettro radio, i diritti e le condizioni di tali licenze dovrebbero essere modificati solo previo consenso del titolare dei diritti. Poiché le limitazioni o revoche delle autorizzazioni generali o dei diritti possono avere conseguenze significative e imprevedibili per i loro titolari, le autorità nazionali competenti dovrebbero prestare particolare attenzione e valutare in anticipo il potenziale danno che tali misure potrebbero arrecare, prima della loro adozione.*** Le procedure non necessarie dovrebbero essere evitate in caso di modifiche minori ai diritti esistenti relativi all'installazione di strutture o all'uso dello spettro se tali modifiche non incidono sugli interessi di terzi. Le variazioni nell'uso dello spettro conseguenti all'applicazione dei principi della neutralità tecnologica e della neutralità dei servizi non dovrebbero essere ritenute una motivazione sufficiente per la revoca dei diritti, dato che non concedono un nuovo diritto.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 60

(60) Dal momento che le reti di comunicazione elettronica a banda larga sono sempre più diversificate in termini di tecnologia, topologia, mezzi utilizzati e proprietà, l'intervento normativo deve fondarsi su informazioni dettagliate e **previsioni** circa lo sviluppo delle reti per poter essere efficace e rivolgersi alle aree in cui è necessario. Tali informazioni dovrebbero comprendere **piani relativi** sia all'installazione di reti ad altissima capacità sia agli importanti aggiornamenti o estensioni delle reti in rame o di altro tipo esistenti le cui caratteristiche in termini di prestazioni potrebbero non corrispondere a quelle delle reti ad altissima capacità sotto tutti gli aspetti, ad esempio l'introduzione graduale della tecnologia FTTC (fiber-to-the-cabinet) insieme a tecnologie attive come il vectoring. Il livello di dettaglio e di granularità territoriale delle informazioni che le autorità nazionali di regolamentazione sono tenute a raccogliere dovrebbe dipendere dall'obiettivo specifico dell'intervento normativo e dovrebbe essere adeguato ai fini normativi perseguiti. Pertanto, anche le dimensioni dell'unità territoriale saranno diverse da uno Stato membro all'altro, in base alle esigenze normative imposte dalle circostanze nazionali specifiche e alla disponibilità di dati locali. È improbabile che il livello 3 nella nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (NUTS) sia un'unità territoriale sufficientemente piccola nella maggior parte dei casi. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero ispirarsi agli orientamenti del BEREC sulle migliori prassi per svolgere tale compito, e tali orientamenti potranno avvalersi dell'esperienza acquisita dalle autorità nazionali di regolamentazione nella mappatura geografica delle installazioni di rete. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero mettere a disposizione degli utenti finali strumenti

(60) Dal momento che le reti di comunicazione elettronica a banda larga sono sempre più diversificate in termini di tecnologia, topologia, mezzi utilizzati e proprietà, l'intervento normativo deve fondarsi su informazioni dettagliate circa lo sviluppo delle reti per poter essere efficace e rivolgersi alle aree in cui è necessario. Tali informazioni dovrebbero comprendere **indagini relative** sia all'installazione di reti ad altissima capacità sia agli importanti aggiornamenti o estensioni delle reti in rame o di altro tipo esistenti le cui caratteristiche in termini di prestazioni potrebbero non corrispondere a quelle delle reti ad altissima capacità sotto tutti gli aspetti, ad esempio l'introduzione graduale della tecnologia FTTC (fiber-to-the-cabinet) insieme a tecnologie attive come il vectoring. Il livello di dettaglio e di granularità territoriale delle informazioni che le autorità nazionali di regolamentazione sono tenute a raccogliere dovrebbe dipendere dall'obiettivo specifico dell'intervento normativo e dovrebbe essere adeguato ai fini normativi perseguiti. Pertanto, anche le dimensioni dell'unità territoriale saranno diverse da uno Stato membro all'altro, in base alle esigenze normative imposte dalle circostanze nazionali specifiche e alla disponibilità di dati locali. È improbabile che il livello 3 nella nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (NUTS) sia un'unità territoriale sufficientemente piccola nella maggior parte dei casi. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero ispirarsi agli orientamenti del BEREC sulle migliori prassi per svolgere tale compito, e tali orientamenti potranno avvalersi dell'esperienza acquisita dalle autorità nazionali di regolamentazione nella mappatura geografica delle installazioni di rete. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero mettere a disposizione degli utenti finali strumenti

relativi alla qualità del servizio per sensibilizzarli maggiormente sulla disponibilità di servizi di connettività.

relativi alla qualità del servizio per sensibilizzarli maggiormente sulla disponibilità di servizi di connettività.

Qualora le autorità nazionali di regolamentazione lo ritengano opportuno, possono anche raccogliere informazioni pubblicamente accessibili sui piani relativi all'installazione di reti ad altissima capacità.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 61

Testo della Commissione

(61) Nel caso di aree di esclusione digitale specifiche e ben definite, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poter organizzare un invito a manifestare interesse al fine di individuare le imprese disposte ad investire nelle reti ad altissima capacità. Al fine di garantire condizioni d'investimento prevedibili, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poter comunicare alle imprese che manifestano interesse per l'installazione di reti ad altissima capacità se nell'area in questione sono effettuati ***o previsti*** altri tipi di aggiornamenti delle reti, compresi gli aggiornamenti che riguardano velocità di download inferiori a 100 Mbps.

Emendamento

(61) Nel caso di aree di esclusione digitale specifiche e ben definite, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poter organizzare un invito a manifestare interesse al fine di individuare le imprese disposte ad investire nelle reti ad altissima capacità. Al fine di garantire condizioni d'investimento prevedibili, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poter comunicare alle imprese che manifestano interesse per l'installazione di reti ad altissima capacità se nell'area in questione sono effettuati altri tipi di aggiornamenti delle reti, compresi gli aggiornamenti che riguardano velocità di download inferiori a 100 Mbps.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di direttiva Considerando 67

(67) La mancanza di coordinamento tra gli Stati membri *nell'organizzare l'uso* dello spettro radio *sul loro territorio può creare* problemi di interferenze su larga scala *che incidono* pesantemente sullo sviluppo del mercato unico digitale. Gli Stati membri dovrebbero *adottare tutte le misure necessarie per evitare interferenze dannose transfrontaliere e cooperare tra di loro a tal fine. Su richiesta di uno o più Stati membri o della Commissione il gruppo "Politica dello spettro radio" dovrebbe essere incaricato di sostenere il necessario coordinamento transfrontaliero. Sulla base della soluzione proposta da tale gruppo, in alcune circostanze potrebbe essere richiesta una misura di attuazione per risolvere in via definitiva il problema delle interferenze transfrontaliere o per applicare, a norma del diritto dell'Unione, una soluzione coordinata concordata tra due o più Stati membri in negoziati bilaterali.*

(67) La mancanza di coordinamento tra gli Stati membri *per quanto riguarda gli approcci in materia di assegnazione e autorizzazione* dello spettro radio *nonché i* problemi di interferenze su larga scala *può incidere* pesantemente sullo sviluppo del mercato unico digitale. Gli Stati membri dovrebbero *pertanto cooperare tra loro sfruttando appieno i buoni uffici del gruppo "Politica dello spettro radio". Inoltre, il coordinamento tra gli Stati membri al fine di risolvere le interferenze dannose dovrebbe essere reso più efficiente, avvalendosi del gruppo "Politica dello spettro radio" quale strumento per facilitare le risoluzione delle controversie. Tenendo conto delle preoccupazioni e degli obiettivi specifici dell'Unione, occorre privilegiare una procedura di risoluzione delle controversie a livello di Unione sulle questioni transfrontaliere tra Stati membri rispetto a qualsiasi risoluzione delle controversie a norma del diritto internazionale.*

Or. en

Emendamento 10

Proposta di direttiva Considerando 68

(68) Il gruppo "Politica dello spettro radio" è un gruppo consultivo ad alto livello della Commissione, istituito con la decisione 2002/622/CE della Commissione³⁰ al fine di contribuire allo sviluppo del mercato interno e sostenere lo sviluppo di una politica in materia di spettro radio a livello dell'Unione, tenendo conto di considerazioni di ordine economico, politico, culturale, strategico,

(68) Il gruppo "Politica dello spettro radio" è *attualmente* un gruppo consultivo ad alto livello della Commissione, istituito con la decisione 2002/622/CE della Commissione al fine di contribuire allo sviluppo del mercato interno e sostenere lo sviluppo di una politica in materia di spettro radio a livello dell'Unione, tenendo conto di considerazioni di ordine economico, politico, culturale, strategico,

sanitario e sociale nonché dei parametri tecnici. Esso dovrebbe essere composto dai responsabili degli organismi ai quali spetta la responsabilità politica generale per la politica in materia di spettro e dovrebbe fornire consulenza *alla Commissione nell'elaborazione di obiettivi strategici, priorità e tabelle di marcia per la* tale politica. Ciò dovrebbe accrescere ulteriormente la visibilità della politica in materia di spettro nei diversi settori di intervento dell'UE e concorrere a garantire la coerenza intersettoriale a livello nazionale e dell'Unione. Il gruppo inoltre dovrebbe fornire consulenza su richiesta al Parlamento europeo e al Consiglio ed essere la sede per il coordinamento dell'assolvimento degli obblighi in materia di spettro radio che incombono agli Stati membri in virtù della presente direttiva, oltre a rivestire un ruolo centrale in settori di importanza fondamentale per il mercato interno, come il coordinamento a livello transfrontaliero e la normazione. Potrebbero essere creati inoltre gruppi di lavoro costituiti da tecnici o esperti per coadiuvare i lavori nelle riunioni plenarie in cui sono elaborate le politiche strategiche con il coinvolgimento di alti esponenti degli Stati Membri e della Commissione.

³⁰ Decisione 2002/622/CE della Commissione, del 26 luglio 2002, che istituisce il gruppo "Politica dello spettro radio" (GU L 198 del 27.7.2002, pag. 49).

sanitario e sociale nonché dei parametri tecnici. *Ai fini del ruolo che riveste nell'ulteriore rafforzamento della cooperazione tra gli Stati membri, esso dovrebbe essere istituito dalla presente direttiva.* Esso dovrebbe essere composto dai responsabili degli organismi ai quali spetta la responsabilità politica generale per la politica in materia di spettro e dovrebbe *assistere e* fornire consulenza *agli Stati membri e alla Commissione su* tale politica. Ciò dovrebbe accrescere ulteriormente la visibilità della politica in materia di spettro nei diversi settori di intervento dell'UE e concorrere a garantire la coerenza intersettoriale a livello nazionale e dell'Unione. Il gruppo inoltre dovrebbe fornire consulenza su richiesta al Parlamento europeo e al Consiglio ed essere la sede per il coordinamento dell'assolvimento degli obblighi in materia di spettro radio che incombono agli Stati membri in virtù della presente direttiva, oltre a rivestire un ruolo centrale in settori di importanza fondamentale per il mercato interno, come il coordinamento a livello transfrontaliero e la normazione. Potrebbero essere creati inoltre gruppi di lavoro costituiti da tecnici o esperti per coadiuvare i lavori nelle riunioni plenarie in cui sono elaborate le politiche strategiche con il coinvolgimento di alti esponenti degli Stati Membri e della Commissione.

³⁰ Decisione 2002/622/CE della Commissione, del 26 luglio 2002, che istituisce il gruppo "Politica dello spettro radio" (GU L 198 del 27.7.2002, pag. 49).

Or. en

Emendamento 11

Proposta di direttiva Considerando 95

(95) ***Tenuto conto del ruolo che rivestono nel garantire un uso ottimale dello spettro radio, i contributi connessi ai*** diritti d'uso dello spettro radio possono influenzare le decisioni circa l'opportunità di chiedere tali diritti e utilizzare le risorse dello spettro radio. ***Nel fissare i prezzi di riserva come mezzo per determinare la valutazione minima in grado di garantire un uso ottimale,*** gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire che tali prezzi, ***indipendentemente dal tipo di procedura di selezione utilizzato, rispecchino anche*** i costi supplementari connessi al soddisfacimento delle condizioni di autorizzazione imposte per perseguire obiettivi politici che non potrebbero ragionevolmente essere conseguiti alle normali condizioni commerciali, ad esempio le condizioni di copertura territoriale. ***In tale contesto, è altresì opportuno tener conto della situazione concorrenziale del mercato in questione.***

(95) ***I contributi imposti alle imprese per*** i diritti d'uso dello spettro radio possono influenzare le decisioni circa l'opportunità di chiedere tali diritti e ***il modo di utilizzare al meglio*** le risorse dello spettro radio. ***Al fine di garantire un uso ottimale, nel fissare i prezzi di riserva*** gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire che tali prezzi ***rispecchino l'uso alternativo delle risorse e*** i costi supplementari connessi al soddisfacimento delle condizioni di autorizzazione imposte per perseguire obiettivi politici che non potrebbero ragionevolmente essere conseguiti alle normali condizioni commerciali, ad esempio le condizioni di copertura territoriale.

Or. en

Emendamento 12

Proposta di direttiva Considerando 96

(96) L'uso ottimale delle risorse dello spettro radio dipende dalla disponibilità di reti e risorse correlate adeguate. A tale riguardo, i contributi per i diritti d'uso dello spettro radio e per i diritti di installazione di strutture dovrebbero prendere in considerazione la necessità di facilitare il continuo sviluppo delle infrastrutture al fine di conseguire la massima efficienza nell'utilizzo delle risorse. Gli Stati membri

(96) L'uso ottimale delle risorse dello spettro radio dipende dalla disponibilità di reti e risorse correlate adeguate. A tale riguardo, i contributi per i diritti d'uso dello spettro radio e per i diritti di installazione di strutture dovrebbero prendere in considerazione la necessità di facilitare il continuo sviluppo delle infrastrutture al fine di conseguire la massima efficienza nell'utilizzo delle risorse. Gli Stati membri

dovrebbero pertanto prevedere le modalità di pagamento dei contributi per i diritti d'uso dello spettro radio in connessione con l'effettiva disponibilità delle risorse in modo tale da facilitare gli investimenti necessari a promuovere tale sviluppo. Le modalità di pagamento dovrebbero essere specificate in modo obiettivo, trasparente, proporzionato e non discriminatorio prima di avviare le procedure per la concessione dei diritti d'uso dello spettro.

dovrebbero pertanto prevedere le modalità di pagamento dei contributi per i diritti d'uso dello spettro radio in connessione con l'effettiva disponibilità delle risorse in modo tale da facilitare gli investimenti necessari a promuovere tale sviluppo. Le modalità di pagamento dovrebbero essere specificate in modo obiettivo, trasparente, proporzionato e non discriminatorio prima di avviare le procedure per la concessione dei diritti d'uso dello spettro, *e i contributi dovrebbero essere chiaramente definiti.*

Or. en

Motivazione

Il testo mira ad accrescere ulteriormente la certezza per quanto riguarda gli investimenti necessari.

Emendamento 13

Proposta di direttiva Considerando 103

Testo della Commissione

(103) Garantire la **connettività universale** in ciascuno Stato membro è essenziale per lo sviluppo economico e sociale, per la partecipazione alla vita pubblica e sociale e per la coesione territoriale. Nella misura in cui **la connettività** diventa un elemento fondamentale per la società e il benessere in Europa, è opportuno realizzare una copertura generalizzata a tutta l'UE mediante l'imposizione, da parte degli Stati membri, di adeguati requisiti di copertura, che dovrebbero essere adattati a ciascuna area servita e limitati a oneri proporzionati al fine di non ostacolare lo sviluppo delle attività dei prestatori di servizi. La copertura del territorio **e la connettività tra gli Stati membri dovrebbero** avere il massimo sviluppo ed essere **affidabili**, al fine di promuovere servizi e applicazioni **a livello nazionale e transfrontaliero**, come le automobili connesse e la sanità

Emendamento

(103) Garantire la **massima copertura delle reti ad altissima capacità** in ciascuno Stato membro è essenziale per lo sviluppo economico e sociale, per la partecipazione alla vita pubblica e sociale e per la coesione territoriale. Nella misura in cui **l'uso delle comunicazioni elettroniche** diventa un elemento fondamentale per la società e il benessere in Europa, è opportuno realizzare una copertura generalizzata a tutta l'UE mediante l'imposizione, da parte degli Stati membri, di adeguati requisiti di copertura, che dovrebbero essere adattati a ciascuna area servita e limitati a oneri proporzionati al fine di non ostacolare lo sviluppo delle attività dei prestatori di servizi. La copertura **ininterrotta** del territorio **dovrebbe** avere il massimo sviluppo ed essere **affidabile**, al fine di promuovere servizi e applicazioni come le automobili

elettronica. Pertanto, ***al fine di accrescere la certezza del diritto e la prevedibilità degli investimenti necessari e di garantire una connettività proporzionata ed equa per tutti i cittadini***, è opportuno coordinare a livello dell'Unione l'applicazione degli obblighi di copertura da parte delle autorità competenti. Tenuto conto delle specificità nazionali, tale coordinamento dovrebbe limitarsi ai criteri generali da prendere in considerazione per definire e misurare gli obblighi di copertura, quali la densità di popolazione o le caratteristiche topografiche e topologiche.

connesse e la sanità elettronica. Pertanto, è opportuno coordinare a livello dell'Unione l'applicazione degli obblighi di copertura da parte delle autorità competenti. Tenuto conto delle specificità nazionali, tale coordinamento dovrebbe limitarsi ai criteri generali da prendere in considerazione per definire e misurare gli obblighi di copertura, quali la densità di popolazione o le caratteristiche topografiche e topologiche.

Or. en

Motivazione

Qui, come in altri punti, l'utilizzo del termine vago "connettività" non deve generare confusione quando si fa riferimento a un significato specifico o è necessario un uso più preciso. In questo caso, il testo riguarda la copertura territoriale ed è modificato di conseguenza. Inoltre, il concetto di "connettività universale" implica una copertura completa, il che può essere molto diverso dai requisiti di copertura adeguati e dalla limitazione a oneri proporzionati, ecc. cui si fa riferimento nel testo.

Emendamento 14

Proposta di direttiva Considerando 104

Testo della Commissione

(104) Al fine di assicurare la coerenza delle condizioni di diffusione, l'esigenza di garantire che i cittadini non siano esposti a campi elettromagnetici a un livello dannoso per la salute pubblica dovrebbe essere affrontata in modo coerente in tutta l'Unione, tenendo conto in particolare del principio di precauzione invocato nella raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio³⁴.

Emendamento

(104) Al fine di assicurare la coerenza delle condizioni di diffusione, l'esigenza di garantire che i cittadini non siano esposti a campi elettromagnetici a un livello dannoso per la salute pubblica dovrebbe essere affrontata in modo coerente in tutta l'Unione, tenendo conto in particolare del principio di precauzione invocato nella raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio³⁴. ***Per quanto riguarda le reti ad altissima capacità, gli Stati membri dovrebbero applicare, se del caso, la procedura di cui alla direttiva (UE) 2015/1525 anche al fine di garantire la trasparenza per le parti interessate e***

permettere agli Stati membri e alla Commissione di reagire.

³⁴ Raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz (GU L 199 del 30.7.199, pag. 59).

³⁴ Raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz (GU L 199 del 30.7.199, pag. 59).

Or. en

Emendamento 15

Proposta di direttiva Considerando 113 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(113 bis) I diritti d'uso individuali dello spettro radio sono probabilmente il regime di autorizzazione più appropriato in presenza di determinate circostanze. I diritti d'uso individuali dovrebbero essere presi in considerazione, ad esempio, quando le caratteristiche favorevoli di propagazione dello spettro radio o il livello di potenza previsto della trasmissione ne rendono l'uso più efficace. Ciò dovrebbe valere anche quando la densità geografica dell'uso è elevata o lo spettro radio è costantemente in uso. Un'altra situazione in cui i diritti d'uso individuali dovrebbero essere presi in considerazione è quando la qualità del servizio richiesta impedisce alle autorizzazioni generali di affrontare i problemi relativi alle interferenze. Qualora misure tecniche volte a migliorare la resilienza dei ricevitori rendano possibile l'uso di autorizzazioni generali o la condivisione dello spettro, esse dovrebbero essere applicate e si dovrebbe evitare il ricorso sistematico a disposizioni in materia di non protezione e non interferenza.

Motivazione

Il considerando stabilisce espressamente in quali circostanze i diritti d'uso individuali dello spettro radio costituiscono il regime di autorizzazione più appropriato (offrendo quindi una maggiore garanzia che le disposizioni di carattere generale e in materia di condivisione si concentrino maggiormente sulle nuove bande più alte), pur sottolineando gli sforzi volti a promuovere misure tecniche per migliorare la resilienza dei ricevitori. Inestricabilmente connesso ad altri emendamenti ammissibili.

Emendamento 16

Proposta di direttiva Considerando 125

Testo della Commissione

(125) Sulla base dei pareri del Gruppo "Politica dello spettro radio", l'adozione di una scadenza comune per consentire l'uso di una banda armonizzata a norma della decisione spettro radio può essere necessaria per evitare interferenze transfrontaliere e vantaggiosa per garantire la realizzazione di tutti i benefici delle relative misure tecniche di armonizzazione per i mercati delle apparecchiature e per lo sviluppo di reti e servizi di comunicazione elettronica ad altissima capacità. Al fine di contribuire in modo significativo al conseguimento degli obiettivi del presente quadro di riferimento e facilitare il coordinamento, la fissazione di tali scadenze comuni dovrebbe essere oggetto di atti di esecuzione della Commissione.

Emendamento

(125) Sulla base dei pareri del Gruppo "Politica dello spettro radio", l'adozione di una scadenza comune per consentire l'uso di una banda armonizzata a norma della decisione spettro radio può essere necessaria per evitare interferenze transfrontaliere e vantaggiosa per garantire la realizzazione di tutti i benefici delle relative misure tecniche di armonizzazione per i mercati delle apparecchiature e per lo sviluppo di reti e servizi di comunicazione elettronica ad altissima capacità. Al fine di contribuire in modo significativo al conseguimento degli obiettivi del presente quadro di riferimento e facilitare il coordinamento, la fissazione di tali scadenze comuni dovrebbe essere oggetto di atti di esecuzione della Commissione.
Oltre alla banda dei 700 MHz, tali scadenze massime comuni potrebbero in particolare coprire lo spettro nelle bande 3,4-3,8 GHz e 24,25-27,5 GHz, identificate dal gruppo "Politica dello spettro radio" nel suo parere sugli aspetti relativi allo spettro dei sistemi senza fili di prossima generazione (5G) come bande "pioniere" che saranno disponibili entro il 2020, nonché in altre bande al di sopra di 24 GHz che il gruppo "Politica dello

spettro radio" considera potenzialmente utilizzabili per il 5G in Europa, segnatamente le bande 31,8-33,4 GHz e 40,5-43,5 GHz. Le condizioni di assegnazione nelle altre bande al di sopra di 24 GHz dovrebbero tenere conto dei possibili scenari di condivisione dello spettro con gli utenti storici.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a mettere in evidenza le bande di spettro di interesse immediato per la diffusione di nuove reti mobili avanzate.

Emendamento 17

Proposta di direttiva Considerando 128 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(128 bis) Gli edifici pubblici e altre infrastrutture pubbliche sono visitati e utilizzati quotidianamente da un numero significativo di utenti finali che necessitano di connettività per usufruire dell'e-governance, dei trasporti elettronici e di altri servizi. Altre infrastrutture pubbliche (come i lampioni, i semafori, ecc.) offrono siti molto utili per l'applicazione di piccole celle grazie alla loro densità, ecc. Gli operatori dovrebbero avere accesso a tali siti pubblici al fine di soddisfare adeguatamente la domanda. Per tale motivo gli Stati membri dovrebbero garantire che tali edifici pubblici e altre infrastrutture pubbliche siano resi disponibili a condizioni ragionevoli per l'applicazione di piccole celle al fine di integrare la direttiva 2014/61/UE sulla riduzione dei costi per la banda larga. Quest'ultima segue un approccio funzionale e impone obblighi di accesso alle infrastrutture fisiche solo se queste sono parte di una rete e se sono di proprietà o sono utilizzate da un operatore

di rete, escludendo in tal modo dal suo campo di applicazione molti edifici di proprietà pubblica o utilizzati dalle autorità pubbliche. Al contrario, per le infrastrutture fisiche, quali cavidotti o tralicci, utilizzate per i sistemi di trasporto intelligenti (ITS), che sono di proprietà degli operatori di rete (fornitori di servizi di trasporto e/o fornitori di reti di comunicazione pubbliche) e ospitano parti di una rete, non è necessario un obbligo specifico, per cui rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2014/61/UE.

Or. en

Motivazione

Inestricabilmente connesso ad altri emendamenti ammissibili.

Emendamento 18

Proposta di direttiva Considerando 141

Testo della Commissione

(141) In tali casi, per rispettare il principio di proporzionalità può essere appropriato che le autorità nazionali di regolamentazione escludano *alcune categorie di proprietari o imprese, o entrambi*, da obblighi che vanno oltre il primo punto di distribuzione, per il fatto che un obbligo di accesso non basato su un significativo potere di mercato rischierebbe di compromettere la redditività commerciale per elementi di rete di recente realizzazione. *Le imprese a struttura separata non dovrebbero essere soggette a tali obblighi di accesso se offrono su base commerciale un valido accesso alternativo a una rete ad altissima capacità.*

Emendamento

(141) In tali casi, per rispettare il principio di proporzionalità può essere appropriato che le autorità nazionali di regolamentazione escludano da obblighi che vanno oltre il primo punto di distribuzione, per il fatto che un obbligo di accesso non basato su un significativo potere di mercato rischierebbe di compromettere la redditività commerciale per elementi di rete di recente realizzazione.

Or. en

Emendamento 19

Proposta di direttiva Considerando 142

Testo della Commissione

(142) La condivisione di infrastrutture passive o attive utilizzate per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica senza fili o l'installazione congiunta di tali infrastrutture, nel rispetto dei principi del diritto della concorrenza, può essere particolarmente utile per massimizzare la connettività ad altissima capacità in tutta l'Unione, in particolare in aree a minore densità in cui la replicazione è impraticabile e gli utenti finali rischiano di essere privati di tali collegamenti. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero, in via eccezionale, essere autorizzate a imporre tale condivisione o installazione congiunta, o l'accesso localizzato al roaming, conformemente al diritto dell'Unione, se dimostrano i vantaggi di tale condivisione o accesso in termini di superamento di ostacoli significativi alla replicazione e di risposta a restrizioni altrimenti severe alla scelta dell'utente finale o alla qualità del servizio, o a entrambi, oppure alla copertura territoriale, tenendo conto di diversi elementi tra cui, in particolare, la necessità di mantenere gli incentivi allo sviluppo delle infrastrutture.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 20

Proposta di direttiva Considerando 146

Testo della Commissione

(146) In alcuni casi sussiste l'esigenza di dettare obblighi ex ante allo scopo di

Emendamento

(146) In alcuni casi sussiste l'esigenza di dettare obblighi ex ante allo scopo di

garantire lo sviluppo di un mercato concorrenziale, le cui condizioni sono tali da favorire l'introduzione e la diffusione **della connettività** ad altissima capacità e la massimizzazione dei vantaggi per gli utenti finali. La definizione di significativo potere di mercato di cui alla presente direttiva è equivalente alla nozione di posizione dominante enucleata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.

garantire lo sviluppo di un mercato concorrenziale, le cui condizioni sono tali da favorire l'introduzione e la diffusione **delle reti** ad altissima capacità e la massimizzazione dei vantaggi per gli utenti finali. La definizione di significativo potere di mercato di cui alla presente direttiva è equivalente alla nozione di posizione dominante enucleata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.

Or. en

Motivazione

In questo caso, per "connettività" si intendono chiaramente le "reti". È necessario un chiarimento, dal momento che il testo riguarda gli obblighi.

Emendamento 21

Proposta di direttiva Considerando 152

Testo della Commissione

(152) In alcuni casi i mercati geografici sono definiti nazionali o subnazionali, per esempio per la natura nazionale o locale dello sviluppo delle reti che determina i limiti del potenziale potere di mercato delle imprese nei confronti dei fornitori all'ingrosso, pur essendovi una domanda transnazionale significativa di una o più categorie di utenti finali. Tale situazione può verificarsi in particolare nel caso di domanda da parte di utenti finali commerciali aventi attività strutturali in sedi molteplici in diversi Stati membri. Se tale domanda transnazionale non è sufficientemente soddisfatta dai fornitori, ad esempio se questi sono frammentati lungo le frontiere nazionali o a livello locale, ne deriva un potenziale ostacolo al mercato interno. Pertanto, il BEREC dovrebbe avere la facoltà di fornire orientamenti alle autorità nazionali di regolamentazione su approcci normativi comuni per garantire che la domanda transnazionale possa essere soddisfatta in

Emendamento

soppresso

modo sufficiente, consentendo incrementi di efficienza ed economie di scala, nonostante la frammentazione dell'offerta. Gli orientamenti del BEREC dovrebbero influenzare le scelte delle autorità nazionali di regolamentazione nel perseguire l'obiettivo del mercato interno allorché impongono obblighi di regolamentazione agli operatori con significativo potere di mercato a livello nazionale.

Or. en

Motivazione

In linea con l'emendamento che sopprime l'articolo 64.

Emendamento 22

Proposta di direttiva Considerando 153

Testo della Commissione

Emendamento

(153) Qualora le autorità nazionali di regolamentazione non abbiano seguito l'approccio comune raccomandato dal BEREC per soddisfare la domanda transnazionale individuata, con conseguenza che la domanda transnazionale degli utenti finali non è soddisfatta in maniera efficiente e che ne derivano ostacoli al mercato interno altrimenti evitabili, potrebbe essere necessario armonizzare le specifiche tecniche dei prodotti di accesso all'ingrosso in grado di soddisfare una determinata domanda transnazionale, tenendo conto degli orientamenti del BEREC.

soppresso

Or. en

Motivazione

In linea con l'emendamento che sopprime l'articolo 64.

Emendamento 23

Proposta di direttiva Considerando 157

Testo della Commissione

(157) Nel valutare l'ipotesi di una regolamentazione del mercato all'ingrosso per risolvere problemi a livello di commercio al dettaglio, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero tener conto del fatto che diversi mercati all'ingrosso possono fornire input all'ingrosso a monte a un singolo mercato al dettaglio e, viceversa, un unico mercato all'ingrosso può fornire input all'ingrosso a monte a svariati mercati al dettaglio. Inoltre, le dinamiche della concorrenza in un particolare mercato possono essere influenzate da mercati che sono contigui senza però stare in un rapporto verticale rispetto al primo mercato, come può avvenire nel caso di mercati delle comunicazioni fisse e mobili. È opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione effettuino una valutazione per ciascun singolo mercato all'ingrosso preso in considerazione per una regolamentazione, iniziando dalle misure correttive per l'accesso all'infrastruttura civile, in quanto tali misure tendono solitamente a migliorare la sostenibilità della concorrenza anche in rapporto alle infrastrutture stesse, e successivamente analizzando i mercati all'ingrosso ritenuti adatti a ricevere una regolamentazione ex ante data la loro probabile idoneità a rimediare ai problemi di concorrenza individuati a livello di mercato al dettaglio. Nel decidere in merito alle specifiche misure correttive da imporre, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero valutarne la fattibilità tecnica ed effettuare un'analisi dei costi e dei benefici, tenendo conto del loro grado di idoneità a risolvere i problemi di concorrenza individuati a livello di mercato al dettaglio. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero

Emendamento

(157) Nel valutare l'ipotesi di una regolamentazione del mercato all'ingrosso per risolvere problemi a livello di commercio al dettaglio, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero tener conto del fatto che diversi mercati all'ingrosso possono fornire input all'ingrosso a monte a un singolo mercato al dettaglio e, viceversa, un unico mercato all'ingrosso può fornire input all'ingrosso a monte a svariati mercati al dettaglio. Inoltre, le dinamiche della concorrenza in un particolare mercato possono essere influenzate da mercati che sono contigui senza però stare in un rapporto verticale rispetto al primo mercato, come può avvenire nel caso di mercati delle comunicazioni fisse e mobili. È opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione effettuino una valutazione per ciascun singolo mercato all'ingrosso preso in considerazione per una regolamentazione, iniziando dalle misure correttive per l'accesso all'infrastruttura civile, in quanto tali misure tendono solitamente a migliorare la sostenibilità della concorrenza anche in rapporto alle infrastrutture stesse, e successivamente analizzando i mercati all'ingrosso ritenuti adatti a ricevere una regolamentazione ex ante data la loro probabile idoneità a rimediare ai problemi di concorrenza individuati a livello di mercato al dettaglio. Nel decidere in merito alle specifiche misure correttive da imporre, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero valutarne la fattibilità tecnica ed effettuare un'analisi dei costi e dei benefici, tenendo conto del loro grado di idoneità a risolvere i problemi di concorrenza individuati a livello di mercato al dettaglio. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero

considerare le conseguenze dell'imposizione di misure correttive specifiche che, se applicabili solo a determinate topologie di rete, potrebbero costituire un disincentivo allo sviluppo di reti ad altissima capacità nell'interesse degli utenti finali. In ogni fase della procedura di valutazione l'autorità nazionale di regolamentazione, prima di determinare se una nuova misura correttiva debba essere imposta all'operatore che detiene un significativo potere di mercato, dovrebbe adoperarsi per stabilire se il mercato al dettaglio interessato *sarebbe* effettivamente concorrenziale *alla luce* di eventuali pertinenti accordi commerciali o altre circostanze del mercato all'ingrosso, compresi altri tipi di regolamentazione già in vigore quali ad esempio obblighi generali di accesso a elementi non replicabili o obblighi imposti ai sensi della direttiva 2014/61/UE, nonché alla luce di qualsiasi regolamentazione già ritenuta appropriata dall'autorità nazionale di regolamentazione per l'operatore che detiene un significativo potere di mercato. Anche se non comportano la definizione di mercati geografici distinti, queste differenze possono giustificare differenziazioni delle opportune misure correttive imposte alla luce della diversa intensità dei vincoli concorrenziali esistenti.

considerare le conseguenze dell'imposizione di misure correttive specifiche che, se applicabili solo a determinate topologie di rete, potrebbero costituire un disincentivo allo sviluppo di reti ad altissima capacità nell'interesse degli utenti finali. In ogni fase della procedura di valutazione l'autorità nazionale di regolamentazione, prima di determinare se una nuova misura correttiva, *più onerosa*, debba essere imposta all'operatore che detiene un significativo potere di mercato, dovrebbe adoperarsi per stabilire se *le misure correttive già considerate sarebbero sufficienti per rendere* il mercato al dettaglio interessato effettivamente concorrenziale, *tenendo conto anche* di eventuali pertinenti accordi commerciali o altre circostanze del mercato all'ingrosso, compresi altri tipi di regolamentazione già in vigore quali ad esempio obblighi generali di accesso a elementi non replicabili o obblighi imposti ai sensi della direttiva 2014/61/UE, nonché alla luce di qualsiasi regolamentazione già ritenuta appropriata dall'autorità nazionale di regolamentazione per l'operatore che detiene un significativo potere di mercato. Anche se non comportano la definizione di mercati geografici distinti, queste differenze possono giustificare differenziazioni delle opportune misure correttive imposte alla luce della diversa intensità dei vincoli concorrenziali esistenti. *Gli obblighi di cui agli articoli da 67 a 75 della presente direttiva rappresentano una scala di classificazione che va dall'obbligo meno oneroso della trasparenza al più oneroso della separazione funzionale.*

Or. en

Emendamento 24

Proposta di direttiva Considerando 162

Testo della Commissione

(162) Tuttavia, ai fini di una maggiore stabilità e prevedibilità delle misure di regolamentazione, il periodo massimo consentito tra le analisi di mercato dovrebbe essere prorogato da tre a cinque anni, a condizione che l'evoluzione del mercato nel periodo intermedio non richieda una nuova analisi. Nel determinare se un'autorità nazionale di regolamentazione abbia rispettato l'obbligo di analizzare i mercati e comunicato il corrispondente progetto di misura almeno ogni cinque anni, solo una notifica che contenga una nuova valutazione della definizione del mercato e del significativo potere di mercato sarà considerata l'avvio di un nuovo ciclo quinquennale di mercato. La semplice notifica di misure correttive di regolamentazione nuove o modificate, imposte sulla base di una precedente analisi di mercato non riveduta, non sarà considerata sufficiente a soddisfare tale obbligo.

Emendamento

(162) Tuttavia, ai fini di una maggiore stabilità e prevedibilità delle misure di regolamentazione, il periodo massimo consentito tra le analisi di mercato dovrebbe essere prorogato da tre a cinque anni ***nel caso di mercati stabili o prevedibili***, a condizione che l'evoluzione del mercato nel periodo intermedio non richieda una nuova analisi. Nel determinare se un'autorità nazionale di regolamentazione abbia rispettato l'obbligo di analizzare i mercati e comunicato il corrispondente progetto di misura almeno ogni cinque anni, solo una notifica che contenga una nuova valutazione della definizione del mercato e del significativo potere di mercato sarà considerata l'avvio di un nuovo ciclo quinquennale di mercato. La semplice notifica di misure correttive di regolamentazione nuove o modificate, imposte sulla base di una precedente analisi di mercato non riveduta, non sarà considerata sufficiente a soddisfare tale obbligo. ***Tuttavia, nel caso di mercati dinamici il periodo massimo consentito per le analisi di mercato dovrebbe continuare a essere di tre anni. Un mercato dovrebbe essere considerato dinamico qualora non sia improbabile che i parametri utilizzati per decidere in merito all'imposizione o alla revoca di obblighi, compresi gli sviluppi tecnologici e i modelli di domanda degli utenti finali, evolvano in modo tale per cui le conclusioni dell'analisi possono cambiare in periodi inferiori a un anno per un numero significativo di zone geografiche che rappresentino almeno il 10 % del mercato.***

Or. en

Emendamento 25

Proposta di direttiva Considerando 166

Testo della Commissione

(166) Il riesame degli obblighi imposti agli operatori designati come detentori di un significativo potere di mercato durante l'esecuzione dell'analisi del mercato dovrebbe consentire alle autorità nazionali di regolamentazione di tener conto dell'impatto esercitato sulle condizioni di concorrenza dai nuovi sviluppi, ad esempio gli accordi volontari recenti fra operatori, anche in materia di accesso e di coinvestimento, garantendo così una flessibilità particolarmente necessaria nel contesto di cicli di regolamentazione più lunghi. Una logica analoga dovrebbe applicarsi in caso di risoluzione imprevedibile di accordi commerciali. Se tale risoluzione interviene in un mercato deregolamentato, può essere necessario svolgere una nuova analisi di mercato.

Emendamento

(166) Il riesame degli obblighi imposti agli operatori designati come detentori di un significativo potere di mercato durante l'esecuzione dell'analisi del mercato dovrebbe consentire alle autorità nazionali di regolamentazione di tener conto dell'impatto esercitato sulle condizioni di concorrenza dai nuovi sviluppi, ad esempio gli accordi volontari recenti fra operatori, anche in materia di accesso e di coinvestimento, garantendo così una flessibilità particolarmente necessaria nel contesto di cicli di regolamentazione più lunghi. Una logica analoga dovrebbe applicarsi in caso di risoluzione imprevedibile di accordi commerciali. Se tale risoluzione interviene in un mercato deregolamentato, può essere necessario svolgere una nuova analisi di mercato. ***Allo stesso modo, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere obbligate a prendere in considerazione gli effetti dei nuovi sviluppi sulla richiesta di un operatore, anche per quanto riguarda la valutazione dell'impatto degli sviluppi previsti. Inoltre, al fine di accelerare l'efficacia della presente direttiva e armonizzare le analisi di mercato e la loro frequenza in tutta l'Unione, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere tenute a rivedere gli obblighi esistenti in virtù della presente direttiva entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data di recepimento ivi indicata. Inoltre, per evitare che gli effetti negativi dei cicli di analisi di mercato si estendano oltre la proroga ammissibile a norma della presente direttiva, gli obblighi imposti in virtù di un'analisi di mercato precedente dovrebbero decadere qualora***

la successiva analisi di mercato non venga effettuata in tempo utile.

Or. en

Emendamento 26

Proposta di direttiva Considerando 172

Testo della Commissione

(172) Le infrastrutture civili in grado di ospitare una rete di comunicazione elettronica sono essenziali per il successo dello sviluppo di nuove reti ***ad altissima capacità***, per via del loro costo elevato di replicazione e dei risparmi considerevoli ottenibili con la loro riutilizzazione. Pertanto, oltre alle norme in materia di infrastrutture fisiche di cui alla direttiva 2014/61/UE, è necessario avvalersi di misure correttive specifiche laddove le infrastrutture civili appartengano a un operatore designato come detentore di significativo potere di mercato. Dove le infrastrutture civili esistono e sono riutilizzabili, un accesso effettivo ad esse permette di ottenere un effetto molto positivo in termini di realizzazione di infrastrutture di rete concorrenti ed è pertanto necessario garantire che l'accesso alle infrastrutture civili possa fungere da misura correttiva autonoma per il miglioramento delle dinamiche concorrenziali e di espansione nei mercati a valle, che occorre prendere in considerazione prima di valutare la necessità di imporre altre possibili misure correttive, e non solo come misura accessoria di altri prodotti o servizi all'ingrosso o come correttivo limitato alle imprese che si avvalgono di tali altri prodotti o servizi all'ingrosso. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero valutare le infrastrutture civili preesistenti riutilizzabili in base al valore contabile

Emendamento

(172) Le infrastrutture civili in grado di ospitare una rete di comunicazione elettronica sono essenziali per il successo dello sviluppo di nuove reti, per via del loro costo elevato di replicazione e dei risparmi considerevoli ottenibili con la loro riutilizzazione. Pertanto, oltre alle norme in materia di infrastrutture fisiche di cui alla direttiva 2014/61/UE, è necessario avvalersi di misure correttive specifiche laddove le infrastrutture civili appartengano a un operatore designato come detentore di significativo potere di mercato. Dove le infrastrutture civili esistono e sono riutilizzabili, un accesso effettivo ad esse permette di ottenere un effetto molto positivo in termini di realizzazione di infrastrutture di rete concorrenti ed è pertanto necessario garantire che l'accesso alle infrastrutture civili possa fungere da misura correttiva autonoma per il miglioramento delle dinamiche concorrenziali e di espansione nei mercati a valle, che occorre prendere in considerazione prima di valutare la necessità di imporre altre possibili misure correttive, e non solo come misura accessoria di altri prodotti o servizi all'ingrosso o come correttivo limitato alle imprese che si avvalgono di tali altri prodotti o servizi all'ingrosso. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero valutare le infrastrutture civili preesistenti riutilizzabili in base al valore contabile regolamentare, al netto degli

regolamentare, al netto degli ammortamenti maturati alla data del calcolo, indicizzandolo in base a un indice dei prezzi adeguato, quale l'indice dei prezzi al dettaglio, ed escludendo le attività già completamente ammortizzate, in un periodo non inferiore a 40 anni, ma ancora in uso.

ammortamenti maturati alla data del calcolo, indicizzandolo in base a un indice dei prezzi adeguato, quale l'indice dei prezzi al dettaglio, ed escludendo le attività già completamente ammortizzate, in un periodo non inferiore a 40 anni, ma ancora in uso.

Or. en

Motivazione

L'accesso alle infrastrutture civili può essere utile per la realizzazione di tutti i tipi di rete, e l'articolo 70 corrispondente non si limita alle reti ad altissima capacità.

Emendamento 27

Proposta di direttiva Considerando 183

Testo della Commissione

(183) La presente direttiva fissa le tariffe massime di terminazione di chiamata vocale all'ingrosso per le reti fisse e mobili, al di sotto delle quali il primo atto delegato stabilirà la tariffa esatta che le autorità nazionali di regolamentazione saranno tenute ad applicare. La tariffa iniziale sarà successivamente aggiornata. Sulla base dei modelli basati sul puro costo incrementale di lungo periodo e strutturati da un approccio dal basso verso l'alto ("bottom-up pure LRIC") applicati finora dalle autorità nazionali di regolamentazione e utilizzando i criteri suddetti, le attuali tariffe di terminazione di chiamata vocale si situano fra 0,004045 EUR al minuto e 0,01226 EUR al minuto per le reti mobili e fra 0,000430 EUR al minuto e 0,001400 EUR al minuto per le reti fisse al livello più locale di interconnessione (calcolati come media ponderata tra le tariffe negli orari di punta e di morbida). La variazione delle tariffe è dovuta alle condizioni locali e

Emendamento

soppresso

alle relative strutture dei prezzi attualmente esistenti, nonché ai diversi tempi dei calcoli modellizzati negli Stati membri. Inoltre, nelle reti di telefonia fissa il livello delle tariffe di terminazione efficienti in termini di costi dipende anche dal livello di rete in cui è fornito il servizio di terminazione.

Or. en

Emendamento 28

Proposta di direttiva Considerando 190

Testo della Commissione

(190) I proprietari di rete che non sono attivi sul mercato al dettaglio e il cui modello di business pertanto si limita alla fornitura di servizi all'ingrosso ad altri soggetti possono avere un ruolo positivo nella creazione di un mercato all'ingrosso dinamico, con effetti positivi per la concorrenza nel mercato al dettaglio a valle. Inoltre, il loro modello di business può risultare attraente per potenziali investitori finanziari interessati a infrastrutture meno volatili e con prospettive a più lungo termine di sviluppo delle reti ad altissima capacità. Ciò nonostante, la presenza di un operatore attivo esclusivamente sul mercato all'ingrosso non conduce necessariamente ad una concorrenza effettiva nei mercati al dettaglio e tali operatori possono essere designati come aventi significativo potere di mercato relativamente a specifici prodotti e mercati geografici. I rischi per la concorrenza derivanti dal comportamento di operatori attivi esclusivamente sul mercato all'ingrosso potrebbero essere minori di quelli associati agli operatori integrati verticalmente, purché l'attività svolta si limiti effettivamente al mercato all'ingrosso e non vi siano incentivi a

Emendamento

(190) I proprietari di rete che non sono attivi sul mercato al dettaglio e ***le imprese che non sono attive sul mercato al dettaglio ma le cui attività all'ingrosso sono separate da quelle al dettaglio e sono effettivamente indipendenti per quanto riguarda la forma giuridica, il funzionamento e la gestione*** e il cui modello di business pertanto si limita alla fornitura di servizi all'ingrosso ad altri soggetti possono avere un ruolo positivo nella creazione di un mercato all'ingrosso dinamico, con effetti positivi per la concorrenza nel mercato al dettaglio a valle. Inoltre, il loro modello di business può risultare attraente per potenziali investitori finanziari interessati a infrastrutture meno volatili e con prospettive a più lungo termine di sviluppo delle reti ad altissima capacità. Ciò nonostante, la presenza di un operatore attivo esclusivamente sul mercato all'ingrosso non conduce necessariamente ad una concorrenza effettiva nei mercati al dettaglio e tali operatori possono essere designati come aventi significativo potere di mercato relativamente a specifici prodotti e mercati geografici. I rischi per la concorrenza derivanti dal comportamento

praticare discriminazioni tra i fornitori a valle. Conseguentemente, la risposta in termini di regolamentazione dovrebbe essere proporzionalmente meno intrusiva. D'altro canto, le autorità nazionali di regolamentazione devono poter intervenire se sorgono problemi di concorrenza a scapito degli utenti finali.

di operatori attivi esclusivamente sul mercato all'ingrosso potrebbero essere minori di quelli associati agli operatori integrati verticalmente, purché l'attività svolta si limiti effettivamente al mercato all'ingrosso e non vi siano incentivi a praticare discriminazioni tra i fornitori a valle. Conseguentemente, la risposta in termini di regolamentazione dovrebbe essere proporzionalmente meno intrusiva. D'altro canto, le autorità nazionali di regolamentazione devono poter intervenire se sorgono problemi di concorrenza a scapito degli utenti finali.

Or. en

Motivazione

L'obiettivo dell'emendamento è di chiarire che l'articolo 77 può applicarsi anche ai casi di imprese funzionalmente separate, nelle quali l'operatore all'ingrosso è effettivamente indipendente dalle operazioni al dettaglio in tutti gli aspetti pertinenti.

Emendamento 29

Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La presente direttiva istituisce un quadro normativo armonizzato per la disciplina dei servizi di comunicazione elettronica, delle reti di comunicazione elettronica, delle risorse e dei servizi correlati e per taluni aspetti delle apparecchiature terminali. Definisce le funzioni delle autorità nazionali di regolamentazione e delle altre autorità competenti ed istituisce le procedure atte a garantire l'applicazione armonizzata del quadro normativo nell'Unione.

Emendamento

1. La presente direttiva istituisce un quadro normativo armonizzato per la disciplina dei servizi di comunicazione elettronica, delle reti di comunicazione elettronica, delle risorse e dei servizi correlati e per taluni aspetti delle apparecchiature terminali. Definisce le funzioni delle autorità nazionali di regolamentazione e, **se del caso**, delle altre autorità competenti ed istituisce le procedure atte a garantire l'applicazione armonizzata del quadro normativo nell'Unione.

Or. en

Motivazione

Per evitare incertezze riguardo agli obblighi di altre autorità competenti.

Emendamento 30

**Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2**

Testo della Commissione

Emendamento

2) *"rete ad altissima capacità", una rete di comunicazione elettronica costituita interamente da elementi in fibra ottica almeno fino al punto di distribuzione nel luogo servito oppure in grado di fornire prestazioni di rete analoghe in condizioni normali di picco in termini di larghezza di banda disponibile per downlink/uplink, resilienza, parametri di errore, latenza e relativa variazione. Le prestazioni di rete possono essere considerate analoghe a prescindere da eventuali disparità di servizio per l'utente finale dovute alle caratteristiche intrinsecamente diverse del mezzo attraverso cui la rete si collega in ultima istanza al punto terminale di rete;*

soppresso

Or. en

Motivazione

La definizione di "reti ad altissima capacità" è spostata al nuovo titolo III della parte II e modificata in tale sede.

Emendamento 31

**Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1**

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché, nello svolgere le funzioni di regolamentazione indicate nella presente direttiva, le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità

Gli Stati membri provvedono affinché, nello svolgere le funzioni di regolamentazione indicate nella presente direttiva, le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità

competenti adottino tutte le ragionevoli misure necessarie e proporzionate per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 2. Anche gli Stati membri e il BEREC contribuiscono al conseguimento di questi obiettivi.

competenti adottino tutte le ragionevoli misure necessarie e proporzionate per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 2. Anche gli Stati membri, **la Commissione** e il BEREC contribuiscono al conseguimento di questi obiettivi.

Or. en

Emendamento 32

Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. L'autorità nazionale di regolamentazione, le altre autorità competenti *e* il BEREC:

Emendamento

2. L'autorità nazionale di regolamentazione, le altre autorità competenti, il BEREC, **la Commissione e gli Stati membri**:

Or. en

Emendamento 33

Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) promuovono l'accesso **alla connettività dei dati** ad altissima capacità - **sia fissa che mobile** - e il **suo** utilizzo da parte di tutti i cittadini e le imprese dell'Unione;

Emendamento

a) promuovono l'accesso **alle reti** ad altissima capacità e il **loro** utilizzo da parte di tutti i cittadini e le imprese dell'Unione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento corregge quello che sembra essere un errore involontario nella proposta. La definizione di "reti ad altissima capacità" comprende le reti sia fisse che mobili, e queste reti offrono, in modo corrispondente, una connettività ad alta capacità (in senso lato). Il fatto di non utilizzare il termine definito nel nuovo obiettivo generale potrebbe creare confusione.

Emendamento 34

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) promuovono gli interessi dei cittadini dell'Unione, ***anche a lungo termine***, garantendo l'ampia disponibilità e diffusione ***della connettività*** ad altissima capacità - ***sia fissa che mobile*** - e dei servizi di comunicazione ***interpersonale***, garantendo i massimi vantaggi in termini di scelta, prezzo e qualità sulla base di una concorrenza efficace, preservando la sicurezza delle reti e dei servizi, garantendo un livello di protezione degli utenti finali elevato e uniforme tramite la necessaria normativa settoriale e rispondendo alle esigenze - ad esempio in termini di prezzi accessibili - di gruppi sociali specifici, in particolare utenti con disabilità, utenti anziani e utenti con esigenze sociali particolari.

Emendamento

d) promuovono gli interessi dei cittadini dell'Unione, garantendo l'ampia disponibilità e diffusione ***delle reti*** ad altissima capacità e dei servizi di comunicazione ***elettronica***, garantendo i massimi vantaggi in termini di scelta, prezzo e qualità sulla base di una concorrenza efficace, preservando la sicurezza delle reti e dei servizi, garantendo un livello di protezione degli utenti finali elevato e uniforme tramite la necessaria normativa settoriale e rispondendo alle esigenze - ad esempio in termini di prezzi accessibili - di gruppi sociali specifici, in particolare utenti con disabilità, utenti anziani e utenti con esigenze sociali particolari.

Or. en

Motivazione

La promozione degli interessi dei cittadini comprende automaticamente il lungo termine, senza che sia necessario precisarlo. La promozione degli investimenti e la concorrenza sono già trattate, ad esempio, all'articolo 3, paragrafo 2, lettere b) e c), ma dovrebbero anche essere affrontate direttamente nelle disposizioni pertinenti e non indirettamente ponendo l'accento su uno specifico orizzonte temporale. Indipendentemente dall'esito della discussione sui servizi di comunicazione elettronica e le loro possibili sottocategorie, è chiaro che gli interessi dei cittadini comprendono anche i servizi di comunicazione elettronica.

Emendamento 35

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. La Commissione può presentare al Parlamento europeo e al Consiglio proposte legislative volte a istituire programmi per una maggiore

cooperazione tra gli Stati membri. Tali programmi includono orientamenti strategici dettagliati per il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 2, definiscono metodi e criteri oggettivi, concreti e quantificabili per la comparazione dell'efficacia delle misure adottate dagli Stati membri ai fini del conseguimento di tali obiettivi e identificano le migliori pratiche. Essi forniscono inoltre una valutazione qualitativa e quantitativa annuale dei progressi realizzati da ciascuno Stato membro. I programmi non pregiudicano l'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione e delle altre autorità competenti.

Or. en

Motivazione

This AM follows the model of the 2009 framework review providing the basis for the Radio Spectrum Policy Programme. The Commission proposal would be for a decision by the European Parliament and Council establishing a co-operative method towards the general objectives of the Directive, providing for the necessary level of detail to enable benchmarking of progress. The achievement in particular of the new objective relating to very high capacity networks ultimately depends on demand and supply, which are factors beyond the powers of the NRAs and other relevant authorities. It should be made clear that the programme for cooperation envisaged by this AM in no way prejudices their independence. Inextricably linked to other admissible AMs.

Emendamento 36

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri cooperano nell'ambito del gruppo "Politica dello spettro radio", istituito dalla decisione 2002/622/CE della Commissione, tra di loro e con la Commissione, e **su loro richiesta con il** Parlamento europeo e il Consiglio, per sostenere la pianificazione strategica e il coordinamento delle politiche in materia di spettro radio nell'Unione.

Emendamento

3. Gli Stati membri cooperano nell'ambito del gruppo "Politica dello spettro radio", istituito dalla decisione 2002/622/CE della Commissione, tra di loro e con la Commissione, e **il gruppo "Politica dello spettro radio" assiste e fornisce consulenza al** Parlamento europeo e **al** Consiglio, **su loro richiesta**, per sostenere la pianificazione strategica e il coordinamento delle politiche in materia

di spettro radio nell'Unione.

Or. en

Emendamento 37

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

L'autorità nazionale di regolamentazione è responsabile almeno dei seguenti compiti:

Emendamento

Nell'ambito di applicazione della presente direttiva, l'autorità nazionale di regolamentazione è responsabile almeno dei seguenti compiti:

Or. en

Emendamento 38

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2 – trattino 3

Testo della Commissione

- provvedere alla risoluzione delle controversie tra le imprese ***e tra queste e i consumatori***;

Emendamento

- provvedere alla risoluzione delle controversie tra le imprese;

Or. en

Motivazione

Potrebbe essere troppo intrusivo mantenere questa disposizione, in particolare per quanto riguarda le competenze degli Stati membri in relazione al principio di sussidiarietà. La disposizione potrebbe inoltre causare ulteriori inefficienze e non rientrare tra i compiti affidati alle autorità nazionali competenti in materia di regolamentazione del mercato. Se l'emendamento sarà approvato, il corrispondente riferimento all'articolo 25 verrà soppresso.

Emendamento 39

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2 – trattino 8

Testo della Commissione

- affrontare le questioni relative all'accesso a una rete internet aperta;

Emendamento

- affrontare le questioni relative all'accesso a una rete internet aperta **conformemente al regolamento (UE) 2015/2120**;

Or. en

Motivazione

Il riferimento generico all'accesso a una rete internet aperta dovrebbe fare più esplicitamente riferimento alla legislazione europea in materia (regolamento (UE) 2015/2120) per indicare chiaramente i tipi di compiti cui si riferiscono queste disposizioni. Ciò è importante per garantire la certezza giuridica ed evitare interpretazioni divergenti della legislazione.

Emendamento 40

Proposta di direttiva

Parte 1 – titolo 2 – capo II – titolo

Testo della Commissione

Autorizzazione generale

Emendamento

Autorizzazione generale **e diritti d'uso**

Or. en

Motivazione

Le disposizioni di questo capo si riferiscono sia all'autorizzazione generale che ai diritti d'uso – logica interna del testo.

Emendamento 41

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri garantiscono la libertà di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica, fatte salve le condizioni stabilite nella presente direttiva. A tal fine, gli Stati membri non impediscono alle imprese di fornire reti o servizi di comunicazione elettronica, salvo quando ciò si renda necessario per i motivi

Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono la libertà di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica, fatte salve le condizioni stabilite nella presente direttiva. A tal fine, gli Stati membri non impediscono alle imprese di fornire reti o servizi di comunicazione elettronica, salvo quando ciò si renda necessario per i motivi

di cui all'articolo 52, paragrafo 1 del trattato. L'eventuale limitazione della libertà di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica è debitamente motivata ed è comunicata alla Commissione.

di cui all'articolo 52, paragrafo 1 del trattato. L'eventuale limitazione della libertà di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica è debitamente motivata ed è comunicata alla Commissione. ***Gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri una notifica motivata entro 12 mesi dalla [data di recepimento] se ritengono che l'obbligo di notifica sia giustificato. La Commissione esamina la notifica e, se del caso, adotta una decisione, entro un periodo di tre mesi dalla data di notifica, nella quale chiede allo Stato membro in questione di abolire l'obbligo di notifica.***

Or. en

Motivazione

Si ripristina un emendamento finalizzato alla semplificazione normativa, adottato dal Parlamento in prima lettura del regolamento TSM. La sua collocazione definitiva resta da stabilire.

Emendamento 42

Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La fornitura di reti di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica ***diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero*** può, fatti salvi gli obblighi specifici di cui all'articolo 13, paragrafo 2, o i diritti di uso di cui agli articoli 46 e 88, essere assoggettata soltanto ad un'autorizzazione generale.

Emendamento

2. La fornitura di reti di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica può, fatti salvi gli obblighi specifici di cui all'articolo 13, paragrafo 2, o i diritti di uso di cui agli articoli 46 e 88, essere assoggettata soltanto ad un'autorizzazione generale.

Or. en

Motivazione

Tutte le reti di comunicazione elettronica dovrebbero beneficiare dell'autorizzazione

generale.

Emendamento 43

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

3. Qualora ritenga che l'obbligo di notifica sia giustificato, lo Stato membro può solo imporre alle imprese l'obbligo di notifica al BEREC, ma non l'obbligo di ottenere una decisione esplicita o qualunque altro atto amministrativo da parte dell'autorità nazionale di regolamentazione o di qualsiasi altra autorità prima di esercitare i diritti che derivano dall'autorizzazione. Dopo la notifica al BEREC, se necessario, l'impresa può iniziare la propria attività, se del caso, nel rispetto delle disposizioni sui diritti d'uso stabilite a norma della presente direttiva. Il BEREC inoltra ciascuna notifica, per via elettronica e senza indugio, all'autorità nazionale di regolamentazione in tutti gli Stati membri interessati dalla fornitura di reti di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica.

Emendamento

3. Qualora ritenga che l'obbligo di notifica sia giustificato, lo Stato membro può solo imporre alle imprese l'obbligo di notifica al BEREC, ma non l'obbligo di ottenere una decisione esplicita o qualunque altro atto amministrativo da parte dell'autorità nazionale di regolamentazione o di qualsiasi altra autorità prima di esercitare i diritti che derivano dall'autorizzazione. ***Gli Stati membri che richiedono la notifica autorizzano, ma non possono obbligare, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica offerti in meno di [tre] Stati membri e con un fatturato aggregato a livello di Unione inferiore a [100] milioni di EUR a presentare una notifica.*** Dopo la notifica al BEREC, se necessario, l'impresa può iniziare la propria attività, se del caso, nel rispetto delle disposizioni sui diritti d'uso stabilite a norma della presente direttiva. ***Se una notifica non identifica uno o più Stati membri interessati, si ritiene che riguardi tutti gli Stati membri.*** Il BEREC inoltra ciascuna notifica, per via elettronica e senza indugio, all'autorità nazionale di regolamentazione in tutti gli Stati membri interessati dalla fornitura di reti di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica.

Or. en

Motivazione

L'emendamento permette ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica di beneficiare dell'autorizzazione generale, qualora lo desiderino, negli Stati membri che richiedono la notifica, escludendo nel contempo l'obbligo per detti fornitori di presentare una notifica a meno che non abbiano una dimensione comunitaria, vale a dire che soddisfino una condizione relativa alla presenza in diversi Stati membri e a un fatturato minimo (da tutte le

fonti), come previsto dalla legislazione dell'Unione in materia di concorrenza (regolamento (CE) n. 139/2004). Ciò è in linea con l'approccio ai nuovi servizi emergenti, come indicato al considerando 148 e nella raccomandazione relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi. Si propone inoltre una leggera semplificazione per permettere, in particolare, ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica di beneficiare dell'autorizzazione generale in tutta l'Unione senza dover elencare tutti gli Stati membri (alcuni dei quali non richiedono la notifica). Inestricabilmente connesso ad altri emendamenti ammissibili.

Emendamento 44

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) sono imposti alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente che minimizzi i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori. Gli Stati membri hanno la facoltà di non applicare i diritti amministrativi alle imprese il cui fatturato è inferiore a una determinata soglia o le cui attività non raggiungono una quota minima di mercato o hanno una portata territoriale molto limitata.

Emendamento

b) sono imposti alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente che minimizzi i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori. Gli Stati membri hanno la facoltà di non applicare i diritti amministrativi alle imprese il cui fatturato è inferiore a una determinata soglia o le cui attività non raggiungono una quota minima di mercato o hanno una portata territoriale molto limitata. ***Gli Stati membri non possono applicare ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica presenti in meno di [tre] Stati membri e con un fatturato aggregato a livello di Unione inferiore a [100] milioni di EUR oneri amministrativi superiori a un importo forfettario di [10] EUR, al fine coprire i costi amministrativi sostenuti per la semplice registrazione di un'eventuale notifica volontaria a norma dell'articolo 12.***

Or. en

Motivazione

I fornitori di servizi di comunicazione elettronica che, pur non avendo una dimensione comunitaria, desiderino avvalersi dei benefici dell'autorizzazione generale, per quanto riguarda gli Stati membri che richiedono la notifica, non dovrebbero essere dissuasi da oneri amministrativi ricorrenti, gravosi e imprevedibili.

Emendamento 45

Proposta di direttiva Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri fanno sì che i diritti, le condizioni, e le procedure relativi alle autorizzazioni generali e ai diritti d'uso dello spettro radio o dei numeri o di installare strutture possano essere modificati solo in casi obiettivamente giustificati e in misura proporzionata, tenendo conto, se del caso, delle condizioni specifiche applicabili ai diritti trasferibili d'uso dello spettro radio e dei numeri.

Emendamento

1. Gli Stati membri fanno sì che i diritti, le condizioni, e le procedure relativi alle autorizzazioni generali e ai diritti d'uso dello spettro radio o dei numeri o di installare strutture possano essere modificati solo in casi obiettivamente giustificati e in misura proporzionata, tenendo conto, se del caso, delle condizioni specifiche applicabili ai diritti trasferibili d'uso dello spettro radio e dei numeri. ***Le modifiche relative ai diritti d'uso individuali dello spettro radio saranno valide solo se effettuate previo consenso del titolare dei diritti.***

Or. en

Motivazione

Dalla prospettiva della prevedibilità, un diritto d'uso individuale, una volta concesso, non dovrebbe essere soggetto a modifiche non previste nelle condizioni iniziali della sua concessione se non con il consenso del titolare del diritto. Inestricabilmente connesso ad altri emendamenti ammissibili.

Emendamento 46

Proposta di direttiva Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. In linea con la necessità di garantire un uso effettivo ed efficiente dello spettro radio o l'attuazione delle condizioni armonizzate adottate a norma della decisione n. 676/2002/CE, gli Stati membri possono consentire la revoca dei diritti, anche di quelli con durata minima di **25** anni, sulla base di procedure previamente disposte, nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione.

Emendamento

2. In linea con la necessità di garantire un uso effettivo ed efficiente dello spettro radio o l'attuazione delle condizioni armonizzate adottate a norma della decisione n. 676/2002/CE, gli Stati membri possono consentire la ***restrizione o la revoca dei diritti concessi dopo la data di cui all'articolo 115***, anche di quelli con durata minima di **30** anni, sulla base di procedure previamente disposte, ***e con***

condizioni d'uso e soglie definite al momento della concessione o del rinnovo, nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione.

Or. en

Motivazione

Si tratta di un emendamento orizzontale relativo alla durata minima di 30 anni introdotta per promuovere la certezza giuridica.

Emendamento 47

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera h

Testo della Commissione

h) per valutare sviluppi futuri a livello di reti e servizi che potrebbero avere ripercussioni sui servizi all'ingrosso resi disponibili ai concorrenti, sulla **connettività disponibile per gli utenti finali** o sulla designazione di aree di esclusione digitale.

Emendamento

h) per valutare sviluppi futuri a livello di reti e servizi che potrebbero avere ripercussioni sui servizi all'ingrosso resi disponibili ai concorrenti, sulla **copertura territoriale** o sulla designazione di aree di esclusione digitale.

Or. en

Motivazione

Questa disposizione fa parte delle informazioni che le autorità nazionali possono richiedere ai fornitori. Il testo deve pertanto essere chiaro. Per "connettività" in questo caso si intende chiaramente la copertura.

Emendamento 48

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) una previsione triennale della portata delle reti a banda larga nel territorio, basata sulle informazioni raccolte conformemente alla lettera a), laddove siano disponibili e pertinenti.

Emendamento

soppresso

Detta previsione rispecchia le prospettive economiche del settore delle reti di comunicazione elettronica e le intenzioni di investimento degli operatori al momento della raccolta dei dati, al fine di consentire l'identificazione della connettività disponibile nelle diverse aree. La previsione comprende le informazioni sulle installazioni pianificate dalle imprese o dalle autorità pubbliche, in particolare per includere reti ad altissima capacità e importanti aggiornamenti o estensioni delle reti a banda larga preesistenti che garantiscano prestazioni almeno equivalenti a quelle delle reti di accesso di prossima generazione. A tal fine, le autorità nazionali di regolamentazione chiedono alle imprese di fornire le informazioni pertinenti sulla prevista installazione di tali reti.

Or. en

Motivazione

L'articolo 22 è semplificato in modo che si riferisca unicamente alle condizioni attuali. La parte relativa alle previsioni è spostata al nuovo titolo III, parte II, sulle reti ad altissima capacità.

Emendamento 49

**Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le autorità nazionali di regolamentazione possono designare un'«area di esclusione digitale» corrispondente a un'area con confini territoriali netti in cui, sulla base delle informazioni raccolte a norma del paragrafo 1, è accertato che, per la durata del periodo di riferimento delle previsioni, nessuna impresa o autorità pubblica ha installato o intende installare una rete ad altissima capacità o ha realizzato o intende realizzare sulla sua rete importanti aggiornamenti o estensioni che

soppresso

garantiscono prestazioni pari a una velocità di download di almeno 100 Mbps. Le autorità nazionali di regolamentazione rendono note le aree di esclusione digitale designate.

Or. en

Motivazione

Il testo interessato è spostato al nuovo titolo III, parte II, sulle reti ad altissima capacità.

Emendamento 50

Proposta di direttiva Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. *Nell'ambito dell'area di esclusione digitale designata le autorità nazionali di regolamentazione possono rivolgere a tutte le imprese un invito a dichiarare l'intenzione di installare reti ad altissima capacità per la durata del periodo di riferimento delle previsioni. L'autorità nazionale di regolamentazione specifica le informazioni da includere in tali comunicazioni, al fine di garantire almeno un livello di dettaglio analogo a quello preso in considerazione nella previsione di cui al paragrafo 1, lettera b). Essa inoltre fa sapere alle imprese che manifestano interesse se l'area di esclusione digitale designata è coperta o sarà presumibilmente coperta da una rete NGA con velocità di download inferiore a 100 Mbps sulla base delle informazioni raccolte a norma del paragrafo 1, lettera b).*

soppresso

Or. en

Motivazione

Il testo interessato è spostato al nuovo titolo III, parte II, sulle reti ad altissima capacità.

Emendamento 51

Proposta di direttiva Articolo 22 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Quando adottano misure a norma del paragrafo 3, le autorità nazionali di regolamentazione applicano una procedura efficace, obiettiva, trasparente e non discriminatoria in cui nessuna impresa è esclusa a priori. La mancata comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), o la mancata risposta all'invito a manifestare interesse di cui al paragrafo 3 possono essere considerate informazioni fuorvianti ai sensi dell'articolo 20 o 21.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 52

Proposta di direttiva Articolo 22 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità locali, regionali e nazionali competenti per l'assegnazione dei fondi pubblici per l'installazione di reti di comunicazione elettronica, per l'elaborazione di piani nazionali per la banda larga, per la definizione degli obblighi di copertura connessi ai diritti d'uso dello spettro radio e per la verifica della disponibilità di servizi rientranti nell'obbligo di servizio universale nel loro territorio tengano conto dei risultati *delle indagini e della designazione delle aree di esclusione digitale, effettuate* conformemente *ai paragrafi 1, 2 e 3*, e provvedono inoltre affinché le autorità nazionali di regolamentazione forniscano tali risultati all'autorità ricevente, a

Emendamento

5. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità locali, regionali e nazionali competenti per l'assegnazione dei fondi pubblici per l'installazione di reti di comunicazione elettronica, per l'elaborazione di piani nazionali per la banda larga, per la definizione degli obblighi di copertura connessi ai diritti d'uso dello spettro radio e per la verifica della disponibilità di servizi rientranti nell'obbligo di servizio universale nel loro territorio tengano conto dei risultati *dell'indagine effettuata* conformemente *al paragrafo 1*, e provvedono inoltre affinché le autorità nazionali di regolamentazione forniscano tali risultati all'autorità ricevente, a condizione che questa assicuri lo stesso livello di riservatezza e di

condizione che questa assicuri lo stesso livello di riservatezza e di protezione dei segreti aziendali garantito dall'autorità da cui provengono le informazioni. Tali risultati sono resi disponibili anche al BEREC e alla Commissione, su loro richiesta e alle stesse condizioni.

protezione dei segreti aziendali garantito dall'autorità da cui provengono le informazioni, **e informino le parti che hanno fornito le informazioni**. Tali risultati sono resi disponibili anche al BEREC e alla Commissione, su loro richiesta e alle stesse condizioni.

Or. en

Emendamento 53

Proposta di direttiva Articolo 22 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Le autorità nazionali di regolamentazione possono mettere a disposizione degli utenti finali strumenti di informazione che li aiutino a determinare la disponibilità di connettività nelle diverse aree, con un livello di dettaglio utile a giustificare la loro scelta **in termini di servizi di connettività**, in linea con gli obblighi dell'autorità nazionale di regolamentazione per quanto riguarda la protezione delle informazioni riservate e dei segreti aziendali.

Emendamento

6. Le autorità nazionali di regolamentazione possono mettere a disposizione degli utenti finali strumenti di informazione che li aiutino a determinare la disponibilità di connettività nelle diverse aree, con un livello di dettaglio utile a giustificare la loro scelta, in linea con gli obblighi dell'autorità nazionale di regolamentazione per quanto riguarda la protezione delle informazioni riservate e dei segreti aziendali.

Or. en

Motivazione

Sebbene la "connettività" al contrario della "copertura" possa funzionare nel contesto degli strumenti di informazione per gli utenti finali e della disponibilità, poiché l'assenza di copertura è immediatamente riscontrabile, tali strumenti per gli utenti finali dovrebbero poter coprire gli aspetti utili in termini di scelta nelle circostanze esistenti, senza limitarsi a "servizi di connettività" non definiti.

Emendamento 54

Proposta di direttiva Articolo 28 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri cooperano nell'ambito del gruppo "Politica dello spettro radio" ai fini del coordinamento transfrontaliero dell'uso dello spettro radio per:

Emendamento

2. Gli Stati membri cooperano nell'ambito del gruppo "Politica dello spettro radio", **istituito a norma del paragrafo 4 bis**, ai fini del coordinamento transfrontaliero dell'uso dello spettro radio per:

Or. en

Motivazione

Al fine di rafforzare il ruolo del gruppo "Politica dello spettro radio", questi dovrebbe essere creato nello stesso Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, e sarebbe opportuno discutere della segreteria (attualmente fornita dalla Commissione), come rispecchiano il presente emendamento e l'emendamento che inserisce un nuovo paragrafo 4 bis (il relatore è consapevole che la piena attuazione di questa idea potrebbe implicare ulteriori lavori tecnici in una fase successiva.) Inoltre, bisognerebbe cogliere l'opportunità di ampliare questa cooperazione strutturata alle questioni più generali dello spettro.

Emendamento 55

Proposta di direttiva

Articolo 28 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri cooperano tra di loro, per mezzo del gruppo "Politica dello spettro radio", per allineare i loro approcci all'assegnazione e all'autorizzazione dello spettro radio.

Or. en

Motivazione

Inscindibilmente connesso agli altri emendamenti ammissibili.

Emendamento 56

Proposta di direttiva

Articolo 28 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri interessati e la Commissione possono chiedere al gruppo "Politica dello spettro radio" di mettere a disposizione i suoi buoni uffici e, ove opportuno, di proporre una soluzione coordinata in un parere, al fine di aiutare gli Stati membri a conformarsi ai paragrafi 1 e 2.

Emendamento

3. Gli Stati membri interessati e la Commissione possono chiedere al gruppo "Politica dello spettro radio" di mettere a disposizione i suoi buoni uffici e, ove opportuno, di proporre una soluzione coordinata in un parere, al fine di aiutare gli Stati membri a conformarsi ai paragrafi 1 e 2. ***Gli Stati membri deferiscono ogni controversia irrisolta al gruppo "Politica dello spettro radio", in via prioritaria rispetto a qualsiasi procedura di risoluzione delle controversie disponibile a norma del diritto internazionale.***

Or. en

Motivazione

Il coordinamento tra gli Stati membri per risolvere le interferenze nell'autorizzazione degli usi dello spettro armonizzato dovrebbe essere potenziato prevedendo un ricorso più spiccato al gruppo "Politica dello spettro radio" per i casi lunghi e problematici. L'emendamento proposto mira a dare la precedenza a una procedura dell'UE di risoluzione delle controversie.

Emendamento 57

Proposta di direttiva

Articolo 28 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. È istituito un gruppo consultivo sulla politica dello spettro radio, chiamato il gruppo "Politica dello spettro radio", composto da un esperto governativo ad alto livello per ciascuno Stato membro e da un rappresentante ad alto livello della Commissione

Il gruppo assiste e consiglia gli Stati membri e la Commissione sul coordinamento transfrontaliero dell'uso dello spettro radio, sull'allineamento dei loro approcci all'assegnazione e sull'autorizzazione dello spettro radio e su altre questioni riguardanti la politica e il

coordinamento dello spettro radio.

La segreteria del gruppo è a cura di [].

Or. en

Motivazione

Inscindibilmente connesso agli altri emendamenti ammissibili.

Emendamento 58

**Proposta di direttiva
Articolo 29 – comma 1**

Testo della Commissione

Gli Stati membri adottano le disposizioni sulle sanzioni, le sanzioni pecuniarie e le sanzioni periodiche, ove necessarie, applicabili alla violazione della normativa nazionale adottata in attuazione della presente direttiva *o delle pertinenti decisioni giuridicamente vincolanti dell'autorità nazionale di regolamentazione o di un'altra autorità competente* e prendono tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Entro i limiti del diritto costituzionale nazionale, le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti hanno il potere di imporre dette sanzioni. Le sanzioni previste devono essere appropriate, effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il [data di recepimento] e notificano senza indugio, alla Commissione, ogni successiva modifica a queste disposizioni.

Emendamento

Gli Stati membri adottano le disposizioni sulle sanzioni, le sanzioni pecuniarie e le sanzioni periodiche, ove necessarie, applicabili alla violazione della normativa nazionale adottata in attuazione della presente direttiva e prendono tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Entro i limiti del diritto costituzionale nazionale, le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti hanno il potere di imporre dette sanzioni. Le sanzioni previste devono essere appropriate, effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il [data di recepimento] e notificano senza indugio, alla Commissione, ogni successiva modifica a queste disposizioni.

Or. en

Emendamento 59

**Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 3 – comma 2**

Testo della Commissione

essa rende contemporaneamente accessibile il progetto di misura alla Commissione, al BEREC e alle autorità nazionali di regolamentazione di altri Stati membri, insieme alla motivazione *su cui* la misura si basa, nel rispetto dell'articolo 20, paragrafo 3, e ne informa la Commissione, il BEREC e le altre autorità nazionali di regolamentazione. Le autorità nazionali di regolamentazione, il BEREC e la Commissione possono trasmettere le proprie osservazioni all'autorità nazionale di regolamentazione di cui trattasi entro il termine di un mese. Il periodo di un mese non può essere prorogato.

Emendamento

essa rende contemporaneamente accessibile il progetto di misura alla Commissione, al BEREC e alle autorità nazionali di regolamentazione di altri Stati membri, insieme alla motivazione *e all'analisi dettagliata sulle quali* la misura si basa, nel rispetto dell'articolo 20, paragrafo 3, e ne informa la Commissione, il BEREC e le altre autorità nazionali di regolamentazione. Le autorità nazionali di regolamentazione, il BEREC e la Commissione possono trasmettere le proprie osservazioni all'autorità nazionale di regolamentazione di cui trattasi entro il termine di un mese. Il periodo di un mese non può essere prorogato.

Or. en

Motivazione

La logica interna del testo implica che la motivazione su cui la misura si basa includa anche un'analisi dettagliata della stessa.

Emendamento 60

Proposta di direttiva

Articolo 35 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione

f) le condizioni relative all'assegnazione, al trasferimento - inclusi lo scambio e l'affitto dei diritti d'uso dello spettro radio in relazione all'articolo 51 -, ***alla condivisione dello spettro o dell'infrastruttura senza fili in relazione all'articolo 59, paragrafo 3***, o all'accumulo dei diritti d'uso in relazione all'articolo 52, paragrafo 2, lettere c) ed e); nonché

Emendamento

f) le condizioni relative all'assegnazione, al trasferimento - inclusi lo scambio e l'affitto dei diritti d'uso dello spettro radio in relazione all'articolo 51 - o all'accumulo dei diritti d'uso in relazione all'articolo 52, paragrafo 2, lettere c) ed e); nonché

Or. en

Motivazione

Emendamento inserito per coerenza con la soppressione dell'articolo 59, paragrafo 3.

Emendamento 61

**Proposta di direttiva
Articolo 35 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. Qualora intenda adottare una misura che rientra nell'ambito di applicazione del paragrafo 1, lettere da a) a g), l'autorità nazionale di regolamentazione rende accessibile il progetto di misura, unitamente alla motivazione su cui la misura si basa, al BEREC, alla Commissione e alle autorità nazionali di regolamentazione di altri Stati membri nello stesso momento.

Emendamento

2. Qualora intenda adottare una misura che rientra nell'ambito di applicazione del paragrafo 1, lettere da a) a g), l'autorità nazionale di regolamentazione rende **pubblico e** accessibile il progetto di misura, unitamente alla motivazione su cui la misura si basa, al BEREC, alla Commissione e alle autorità nazionali di regolamentazione di altri Stati membri nello stesso momento.

Or. en

Emendamento 62

**Proposta di direttiva
Articolo 35 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva**

Testo della Commissione

Entro ***un mese, o entro un periodo più lungo qualora l'autorità nazionale di regolamentazione decida di prorogare il termine***, il BEREC emette un parere motivato sul progetto di misura che analizza se la misura sia la più idonea per:

Emendamento

Entro ***tre mesi***, il BEREC emette un parere motivato sul progetto di misura che analizza se la misura sia la più idonea per:

Or. en

Motivazione

Il processo di revisione tra pari dovrebbe essere efficiente senza protrarsi per un periodo illimitato.

Emendamento 63

Proposta di direttiva

Articolo 35 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) ***promuovere lo sviluppo del mercato interno e la concorrenza, massimizzare i benefici per i consumatori e consentire il conseguimento complessivo degli obiettivi e l'applicazione dei principi*** di cui all'articolo 3 e all'articolo 45, paragrafo 2;

Emendamento

a) ***conseguire complessivamente gli*** obiettivi di cui all'articolo 3 e all'articolo 45, paragrafo 2;

Or. en

Motivazione

Gli obiettivi qui menzionati sono già previsti dall'articolo 3 e dall'articolo 45, paragrafo 2, anche se con una formulazione leggermente distinta, mentre i principi sono diversi dagli obiettivi. Questa riformulazione minimizza ogni possibile confusione.

Emendamento 64

Proposta di direttiva

Articolo 35 – paragrafo 4 – lettera f

Testo della Commissione

f) dei pareri pertinenti emessi dal gruppo "Politica dello spettro radio".

Emendamento

f) dei pareri pertinenti emessi dal gruppo "Politica dello spettro radio", ***in particolare quelli concernenti un uso efficace ed efficiente dello spettro radio.***

Or. en

Emendamento 65

Proposta di direttiva

Articolo 35 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Al momento della preparazione del progetto di misura di cui al presente articolo, le autorità nazionali di

Emendamento

6. Al momento della preparazione del progetto di misura di cui al presente articolo, le autorità nazionali di

regolamentazione possono chiedere il sostegno del BEREC.

regolamentazione possono chiedere il sostegno del BEREC *e del gruppo "Politica dello spettro radio"*.

Or. en

Emendamento 66

Proposta di direttiva Articolo 35 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Il BEREC, la Commissione e l'autorità nazionale di regolamentazione interessata cooperano strettamente allo scopo di individuare la soluzione più idonea ed efficace alla luce degli obiettivi normativi e dei principi stabiliti nella presente direttiva, tenendo debitamente conto del parere dei soggetti partecipanti al mercato e della necessità di garantire lo sviluppo di prassi normative coerenti.

Emendamento

7. Il BEREC, *il gruppo "Politica dello spettro radio"*, la Commissione e l'autorità nazionale di regolamentazione interessata cooperano strettamente allo scopo di individuare la soluzione più idonea ed efficace alla luce degli obiettivi normativi e dei principi stabiliti nella presente direttiva, tenendo debitamente conto del parere dei soggetti partecipanti al mercato e della necessità di garantire lo sviluppo di prassi normative coerenti.

Or. en

Emendamento 67

Proposta di direttiva Articolo 37 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Due o più Stati membri possono cooperare tra di loro e con la Commissione e il BEREC per ottemperare agli obblighi loro imposti dagli articoli 13, 46 e 54 stabilendo congiuntamente gli aspetti comuni di un processo di autorizzazione e svolgendo congiuntamente anche il processo di selezione per la concessione dei diritti d'uso individuali dello spettro radio in base, ove applicabile, al calendario comune stabilito in conformità dell'articolo

Emendamento

1. Due o più Stati membri possono cooperare tra di loro e con la Commissione, *il gruppo "Politica dello spettro radio"* e il BEREC per ottemperare agli obblighi loro imposti dagli articoli 13, 46 e 54 stabilendo congiuntamente gli aspetti comuni di un processo di autorizzazione e svolgendo congiuntamente anche il processo di selezione per la concessione dei diritti d'uso individuali dello spettro radio in base,

53. Il processo di autorizzazione congiunto soddisfa i seguenti criteri:

ove applicabile, al calendario comune stabilito in conformità dell'articolo 53. Il processo di autorizzazione congiunto soddisfa i seguenti criteri:

Or. en

Emendamento 68

Proposta di direttiva

Articolo 42 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri possono consentire all'autorità competente di riscuotere contributi sui diritti d'uso dello spettro radio o sui diritti di installare strutture su proprietà pubbliche o private, al di sopra o sotto di esse, al fine di fornire servizi o reti di comunicazione elettronica e risorse correlate che garantiscano l'impiego ottimale di tali risorse. Gli Stati membri fanno sì che tali contributi siano trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati allo scopo perseguito e non discriminatori *e tengano conto degli obiettivi dell'articolo 3, dell'articolo 4 e dell'articolo 45, paragrafo 2*, nonché:

Emendamento

1. Gli Stati membri possono consentire all'autorità competente di riscuotere contributi sui diritti d'uso dello spettro radio o sui diritti di installare strutture su proprietà pubbliche o private, al di sopra o sotto di esse, al fine di fornire servizi o reti di comunicazione elettronica e risorse correlate che garantiscano l'impiego ottimale di tali risorse. Gli Stati membri fanno sì che tali contributi siano trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati allo scopo perseguito e non discriminatori nonché:

Or. en

Motivazione

Lo scopo dei contributi è un uso ottimale, come indicato poco prima nel paragrafo e nel considerando, e non il mantenimento della sicurezza (articolo 3, paragrafo 2, lettera d), la pianificazione strategica e il coordinamento tra Stati membri (articolo 4) o la prevenzione delle interferenze (articolo 45, paragrafo 2, lettera d)). Altri scopi specifici sono stabiliti alle lettere da a) a c). Inscindibilmente connesso agli altri emendamenti ammissibili.

Emendamento 69

Proposta di direttiva

Articolo 42 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) siano neutrali dal punto di vista del servizio e della tecnologia, fatte salve unicamente le limitazioni in linea con l'articolo 45, paragrafi 4 e 5, ***al contempo promuovendo l'uso effettivo ed efficiente dello spettro radio e massimizzandone l'utilità sociale ed economica;***

Emendamento

a) siano neutrali dal punto di vista del servizio e della tecnologia, fatte salve unicamente le limitazioni in linea con l'articolo 45, paragrafi 4 e 5;

Or. en

Emendamento 70

**Proposta di direttiva
Articolo 42 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri assicurano che i prezzi di riserva costituiti quali contributi minimi per i diritti d'uso dello spettro radio rispecchino i costi supplementari derivanti da condizioni correlate a tali diritti nel perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, all'articolo 4 e all'articolo 45, paragrafo 2, come ad esempio gli obblighi di copertura che esulano dalle normali condizioni commerciali, ***conformemente al paragrafo 1.***

Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che i prezzi di riserva costituiti quali contributi minimi per i diritti d'uso dello spettro radio ***tengano conto del valore dei diritti per il loro possibile uso alternativo e*** rispecchino i costi supplementari derivanti da condizioni correlate a tali diritti nel perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, all'articolo 4 e all'articolo 45, paragrafo 2, come ad esempio gli obblighi di copertura che esulano dalle normali condizioni commerciali.

Or. en

Motivazione

I contributi imposti alle imprese per i diritti d'uso dello spettro radio possono influenzare le decisioni circa l'opportunità di chiedere tali diritti e il modo di sfruttare al meglio le risorse dello spettro radio. Al fine di garantire un uso ottimale, nel fissare i prezzi di riserva che rappresentano la valutazione minima, gli Stati membri dovrebbero assicurare che tali prezzi siano basati su una valutazione esaustiva delle condizioni del mercato al momento dell'assegnazione, tenuto conto del valore dei diritti per il loro secondo migliore uso.

Emendamento 71

Proposta di direttiva

Articolo 46 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri facilitano l'uso dello spettro radio, compreso l'uso condiviso, nel quadro di autorizzazioni generali e limitano la concessione di diritti d'uso individuali dello spettro radio alle situazioni in cui ***tali diritti sono necessari per massimizzare l'uso efficiente alla luce della domanda e tenendo conto dei criteri di cui al secondo comma. In tutti gli altri casi, gli Stati membri stabiliscono le condizioni relative all'uso dello spettro radio in un'autorizzazione generale.***

Emendamento

Gli Stati membri facilitano l'uso dello spettro radio, compreso l'uso condiviso, nel quadro di autorizzazioni generali e limitano la concessione di diritti d'uso individuali dello spettro radio alle situazioni in cui è ***necessario allo scopo di:***

Or. en

Motivazione

Gli emendamenti all'articolo 46 formano un gruppo inteso in primo luogo a semplificare l'articolo e ad avvicinarlo all'attuale formulazione.

Emendamento 72

Proposta di direttiva

Articolo 46 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

A tal fine, gli Stati membri scelgono il regime più adatto per autorizzare l'uso dello spettro radio, tenendo conto :

- a) delle caratteristiche specifiche dello spettro radio interessato;***
- b) dell'esigenza di protezione dalle interferenze dannose;***
- c) dei requisiti relativi a un accordo di condivisione affidabile, ove appropriato;***
- d) del livello appropriato di resilienza del ricevitore per assicurare la qualità tecnica delle comunicazioni o del servizio;***

Emendamento

soppresso

e) degli obiettivi di interesse generale definiti dagli Stati membri conformemente alla normativa dell'Unione .

Or. en

Emendamento 73

Proposta di direttiva Articolo 46 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) *dell'esigenza di protezione dalle interferenze dannose;*

b) *dell'obiettivo di evitare interferenze dannose;*

Or. en

Motivazione

Inscindibilmente connesso agli altri emendamenti ammissibili.

Emendamento 74

Proposta di direttiva Articolo 46 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) *del livello appropriato di resilienza del ricevitore per assicurare la qualità tecnica delle comunicazioni o del servizio;*

d) *della garanzia della qualità tecnica delle comunicazioni o del servizio;*

Or. en

Motivazione

Inscindibilmente connesso agli altri emendamenti ammissibili.

Emendamento 75

Proposta di direttiva Articolo 46 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera e

Testo della Commissione

e) degli obiettivi di interesse generale definiti dagli Stati membri conformemente alla normativa dell'Unione.

Emendamento

e) **del conseguimento** degli **altri** obiettivi di interesse generale definiti dagli Stati membri conformemente alla normativa dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Inscindibilmente connesso agli altri emendamenti ammissibili.

Emendamento 76

Proposta di direttiva

Articolo 46 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e bis) della massimizzazione dell'uso efficiente dello spettro.

Or. en

Motivazione

Inscindibilmente connesso agli altri emendamenti ammissibili.

Emendamento 77

Proposta di direttiva

Articolo 46 – paragrafo 1 – comma 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

In caso di applicazione di un'autorizzazione generale o di diritti individuali, in considerazione delle misure adottate a norma della decisione n. 676/2002/CE, ove la banda di spettro radio in questione sia stata armonizzata, gli Stati membri si adoperano per ridurre al minimo i problemi causati dalle interferenze dannose, anche nei casi di uso condiviso dello spettro radio sulla base di una combinazione di autorizzazione

Se del caso, gli Stati membri considerano la possibilità di autorizzare l'uso dello spettro radio sulla base di una combinazione di autorizzazione generale e diritti d'uso individuali.

generale e diritti d'uso individuali. *In tale contesto, hanno riguardo alla necessità di:*

Or. en

Emendamento 78

Proposta di direttiva

Articolo 46 – paragrafo 1 – comma 3 – trattino 1

Testo della Commissione

Emendamento

- *mantenere gli incentivi all'incorporazione nei dispositivi di tecnologie di resilienza del ricevitore;* *soppresso*

Or. en

Emendamento 79

Proposta di direttiva

Articolo 46 – paragrafo 1 – comma 3 – trattino 2

Testo della Commissione

Emendamento

- *evitare impedimenti provocati da utenti alternativi;* *soppresso*

Or. en

Emendamento 80

Proposta di direttiva

Articolo 46 – paragrafo 1 – comma 3 – trattino 3

Testo della Commissione

Emendamento

- *evitare nella massima misura possibile l'applicazione del principio di non interferenza e non protezione ai regimi di autorizzazione generale; nonché* *soppresso*

Emendamento 81

Proposta di direttiva

Articolo 46 – paragrafo 1 – comma 3 – trattino 4

Testo della Commissione

Emendamento

- *qualora tale principio sia comunque applicato, fornire protezione dalle interferenze fuori banda.*

soppresso

Or. en

Emendamento 82

Proposta di direttiva

Articolo 46 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri minimizzano le restrizioni d'uso dello spettro radio tenendo in piena considerazione le soluzioni tecnologiche di gestione delle interferenze dannose allo scopo di imporre il regime di autorizzazione meno oneroso possibile.

Or. en

Motivazione

Inscindibilmente connesso agli altri emendamenti ammissibili.

Emendamento 83

Proposta di direttiva

Articolo 46 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. *Al momento di adottare una decisione a norma del paragrafo 1, al fine*

2. *Gli Stati membri* provvedono a che le norme e le condizioni per l'uso condiviso

di agevolare l'uso condiviso dello spettro radio, le autorità competenti provvedono a che le norme e le condizioni per l'uso condiviso dello spettro radio siano chiaramente definite e **concretamente** specificate negli atti di autorizzazione.

dello spettro radio, *se applicate*, siano chiaramente definite e specificate negli atti di autorizzazione.

Or. en

Emendamento 84

Proposta di direttiva Articolo 46 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione *può*, tenendo nella massima considerazione il parere del gruppo "Politica dello spettro radio", **adottare** misure di attuazione relative alle modalità di applicazione dei criteri, delle norme e delle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 per quanto riguarda lo spettro radio armonizzato. Essa adotta tali misure secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 110, paragrafo 4.

Emendamento

3. La Commissione, tenendo nella massima considerazione il parere del gruppo "Politica dello spettro radio", **adotta** misure di attuazione relative alle modalità di applicazione dei criteri, delle norme e delle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 per quanto riguarda lo spettro radio armonizzato. Essa adotta tali misure secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 110, paragrafo 4. **Le misure sono adottate entro [inserire la data].**

Or. en

Motivazione

Emendamento orizzontale applicabile a tutti i mandati della Commissione. Ogni mandato attribuito alla Commissione dovrebbe essere necessario. I mandati dovrebbero condurre a misure da adottare entro una certa data così da permettere un controllo.

Emendamento 85

Proposta di direttiva Articolo 47 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Le autorità competenti stabiliscono condizioni relative ai diritti individuali e alle autorizzazioni generali per l'uso dello

Emendamento

Le autorità competenti stabiliscono condizioni relative ai diritti individuali e alle autorizzazioni generali per l'uso dello

spettro radio, in conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, in modo da garantire l'uso **effettivo e più efficiente possibile** dello spettro radio da parte dei beneficiari dell'autorizzazione generale o dei titolari dei diritti individuali o da parte di un soggetto terzo cui un diritto individuale o una parte di esso sia stato trasferito o affittato. Esse definiscono chiaramente tali condizioni, compreso il livello di uso obbligatorio e la possibilità di trasferimento e affitto in relazione a tale obbligo al fine di garantire l'attuazione di dette condizioni in linea con l'articolo 30. Le condizioni relative ai rinnovi dei diritti d'uso dello spettro radio non possono offrire vantaggi indebiti agli operatori già titolari di tali diritti.

spettro radio, in conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, in modo da garantire l'uso **ottimale** dello spettro radio da parte dei beneficiari dell'autorizzazione generale o dei titolari dei diritti individuali o da parte di un soggetto terzo cui un diritto individuale o una parte di esso sia stato trasferito o affittato. Esse definiscono chiaramente tali condizioni, compreso il livello di uso obbligatorio e la possibilità di trasferimento e affitto in relazione a tale obbligo al fine di garantire l'attuazione di dette condizioni in linea con l'articolo 30. ***Nel caso dei diritti individuali, tali condizioni sono definite chiaramente prima della concessione, dell'assegnazione o del rinnovo.*** Le condizioni relative ai rinnovi dei diritti d'uso dello spettro radio non possono offrire vantaggi indebiti agli operatori già titolari di tali diritti.

Or. en

Emendamento 86

Proposta di direttiva Articolo 49 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Qualora gli Stati membri concedano diritti d'uso dello spettro radio armonizzato ***per un periodo limitato***, tali diritti sono validi per una durata di almeno **25** anni, eccetto in caso di diritti temporanei, proroghe temporanee di diritti a norma del paragrafo 3 e diritti di uso secondario in bande armonizzate.

Emendamento

2. Qualora gli Stati membri concedano diritti d'uso dello spettro radio armonizzato, tali diritti sono validi per una durata di almeno **30** anni, eccetto in caso di diritti temporanei, proroghe temporanee di diritti a norma del paragrafo 3 e diritti di uso secondario in bande armonizzate.

Or. en

Emendamento 87

Proposta di direttiva Articolo 50 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. *Le autorità competenti decidono sul rinnovo dei diritti d'uso individuali dello spettro radio armonizzato non meno di 3 anni prima della scadenza di tali diritti. Esse prendono in considerazione tale rinnovo di propria iniziativa o su richiesta del titolare del diritto, in quest'ultimo caso non più di 5 anni prima della scadenza dei diritti di cui trattasi. Ciò non pregiudica le clausole di rinnovo applicabili a diritti esistenti.*

Emendamento

1. *Lasciando impregiudicate le clausole di rinnovo applicabili ai diritti esistenti, le autorità competenti prendono in considerazione il rinnovo degli esistenti diritti d'uso individuali dello spettro radio armonizzato di propria iniziativa o su richiesta del titolare del diritto, in quest'ultimo caso non più di 5 anni prima della scadenza dei diritti di cui trattasi.*

Or. en

Motivazione

La chiarezza e la prevedibilità della possibilità di un rinnovo dei diritti d'uso dello spettro sono fondamentali per sostenere e promuovere gli investimenti. L'emendamento inoltre chiarisce le condizioni per il rinnovo e la relativa procedura.

Emendamento 88

Proposta di direttiva Articolo 50 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. *Nell'adottare una decisione ai sensi del paragrafo 1 le autorità competenti tengono conto delle seguenti considerazioni:*

a) realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 3, all'articolo 45, paragrafo 2, e all'articolo 48, paragrafo 2, nonché degli obiettivi programmatici previsti dal diritto nazionale o dell'Unione;

b) attuazione di una misura adottata a norma dell'articolo 4 della decisione n. 676/2002/CE;

c) esame dell'adeguatezza dell'attuazione

Emendamento

soppresso

delle condizioni connesse al diritto di cui trattasi;

d) necessità di promuovere la concorrenza o di evitarne qualsiasi distorsione, in linea con l'articolo 52;

e) conseguimento di maggiore efficienza nell'uso dello spettro radio alla luce di innovazioni tecnologiche o dell'evoluzione del mercato;

f) necessità di evitare gravi perturbazioni del servizio.

Or. en

Emendamento 89

Proposta di direttiva

Articolo 50 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Nel prendere in considerazione l'eventuale rinnovo di diritti d'uso individuali dello spettro radio *per il quale il numero di diritti d'uso è limitato*, le autorità competenti *applicano una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria di valutazione dei criteri di cui al paragrafo 2 e, in particolare:*

Emendamento

Nel prendere in considerazione l'eventuale rinnovo di diritti d'uso individuali dello spettro radio *armonizzato*, le autorità competenti:

Or. en

Emendamento 90

Proposta di direttiva

Articolo 50 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) indicano chiaramente i motivi dell'eventuale rinnovo.

Emendamento

b) *tengono conto delle considerazioni seguenti:*

1. realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 3, all'articolo 45, paragrafo 2, e all'articolo 48, paragrafo 2, nonché

- degli obiettivi programmatici previsti dal diritto nazionale o dell'Unione;*
- 2. attuazione di una misura adottata a norma dell'articolo 4 della decisione n. 676/2002/CE;*
 - 3. esame dell'adeguatezza dell'attuazione delle condizioni connesse al diritto di cui trattasi;*
 - 4. necessità di promuovere la concorrenza o di evitarne qualsiasi distorsione, a norma dell'articolo 52;*
 - 5. conseguimento di maggiore efficienza nell'uso dello spettro radio alla luce di innovazioni tecnologiche o dell'evoluzione del mercato;*
 - 6. necessità di evitare gravi perturbazioni del servizio;*
 - 7. esistenza di una domanda del mercato da parte di imprese diverse da quelle titolari dei diritti d'uso dello spettro per la banda in questione;*
 - 8. necessità di limitare il numero dei diritti, in linea con l'articolo 46.*

Or. en

Motivazione

Inscindibilmente connesso agli altri emendamenti ammissibili.

Emendamento 91

**Proposta di direttiva
Articolo 50 – paragrafo 3 – comma 2**

Testo della Commissione

Se a seguito della consultazione a norma del primo comma emergono indicazioni di domanda del mercato da parte di imprese diverse da quelle titolari di diritti d'uso dello spettro per la banda in questione, l'autorità competente concede i diritti a norma dell'articolo 54.

Emendamento

soppresso

Emendamento 92

Proposta di direttiva Articolo 50 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Almeno tre anni prima della scadenza dei diritti di cui trattasi, l'autorità competente decide se rinnovare i diritti esistenti sulla base dell'esito di una consultazione pubblica e della revisione delle considerazioni di cui al primo comma, lettera b), e giustifica di conseguenza la sua decisione.

Qualora decida di non rinnovare i diritti d'uso dello spettro e che il numero dei diritti deve essere limitato, l'autorità nazionale concede i diritti a norma dell'articolo 54.

Or. en

Motivazione

Inscindibilmente connesso agli altri emendamenti ammissibili.

Emendamento 93

Proposta di direttiva Articolo 51 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché le imprese possano trasferire o affittare ad altre imprese, ***secondo le condizioni legate ai diritti d'uso dello spettro radio e secondo le procedure nazionali***, i diritti d'uso individuali dello spettro radio ***nelle bande per le quali ciò sia previsto nelle disposizioni di esecuzione adottate a norma del paragrafo 4 o in qualsiasi altro provvedimento dell'Unione quale un***

Gli Stati membri provvedono affinché le imprese possano trasferire o affittare ad altre imprese i diritti d'uso individuali dello spettro radio.

programma strategico in materia di spettro radio adottato a norma dell'articolo 4, paragrafo 4.

Or. en

Motivazione

Gli emendamenti all'articolo 51 mirano a un ulteriore rafforzamento della possibilità di scambiare i diritti d'uso dello spettro, ai fini di un suo uso ottimale. Inscindibilmente connesso agli altri emendamenti ammissibili.

Emendamento 94

**Proposta di direttiva
Articolo 51 – paragrafo 1 – comma 2**

Testo della Commissione

Emendamento

Sulle altre bande gli Stati membri possono prevedere la possibilità per le imprese di trasferire o affittare i diritti d'uso delle radiofrequenze ad altre imprese secondo le procedure nazionali.

soppresso

Or. en

Emendamento 95

**Proposta di direttiva
Articolo 51 – paragrafo 1 – comma 3**

Testo della Commissione

Emendamento

Fatto salvo il paragrafo 3, le condizioni cui sono soggetti i diritti d'uso individuali dello spettro radio continuano ad applicarsi dopo il trasferimento o la locazione, salva indicazione contraria dell'autorità competente.

soppresso

Or. en

Emendamento 96

Proposta di direttiva Articolo 51 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione

Gli Stati membri possono anche stabilire che le disposizioni del presente paragrafo non si applichino qualora il diritto individuale dell'impresa ad utilizzare le frequenze radio sia stato inizialmente ottenuto a titolo gratuito.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 97

Proposta di direttiva Articolo 51 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri provvedono affinché l'intenzione di un'impresa di trasferire diritti d'uso dello spettro radio, e l'avvenuto trasferimento, siano notificati secondo le procedure nazionali all'autorità nazionale di regolamentazione e alla competente autorità responsabile della concessione dei diritti d'uso individuali e siano resi pubblici. Qualora l'uso dello spettro radio sia stato armonizzato mediante l'applicazione della decisione n. 676/2002/CE (decisione spettro radio) o di altri provvedimenti dell'Unione, tali trasferimenti rispettano quest'uso armonizzato.

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché l'intenzione di un'impresa di trasferire diritti d'uso dello spettro radio, e l'avvenuto trasferimento, siano notificati secondo le procedure nazionali all'autorità nazionale di regolamentazione e alla competente autorità responsabile della concessione dei diritti d'uso individuali e siano resi pubblici *mediante l'iscrizione nel registro tenuto a norma del paragrafo 3*. Qualora l'uso dello spettro radio sia stato armonizzato mediante l'applicazione della decisione n. 676/2002/CE (decisione spettro radio) o di altri provvedimenti dell'Unione, tali trasferimenti rispettano quest'uso armonizzato.

Or. en

Emendamento 98

Proposta di direttiva

Articolo 51 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) sottopongono il trasferimento e l'affitto alla procedura meno onerosa possibile;

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 99

Proposta di direttiva

Articolo 51 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) *in seguito a notifica del locatore, non* rifiutano l'affitto di diritti d'uso dello spettro radio, *salvo se* il locatore *non* mantiene l'impegno di rispettare le condizioni originarie relative ai diritti d'uso;

Emendamento

b) *non* rifiutano l'affitto di diritti d'uso dello spettro radio *quando* il locatore mantiene l'impegno di rispettare le condizioni originarie relative ai diritti d'uso;

Or. en

Emendamento 100

Proposta di direttiva

Articolo 51 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) *in seguito a una richiesta presentata dalle parti, approvano* il trasferimento di diritti d'uso dello spettro radio, salvo se il nuovo titolare non è in grado di soddisfare le condizioni *originarie* relative ai diritti d'uso.

Emendamento

c) *non rifiutano* il trasferimento di diritti d'uso dello spettro radio, salvo se *vi è il rischio evidente che* il nuovo titolare non è in grado di soddisfare le condizioni relative ai diritti d'uso.

Or. en

Emendamento 101

Proposta di direttiva

Articolo 51 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) non rifiutano il trasferimento o l'affitto a un soggetto titolare dei diritti d'uso dello spettro radio.

Or. en

Emendamento 102

Proposta di direttiva

Articolo 51 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

I diritti amministrativi imposti alle imprese in relazione al trattamento di una domanda di trasferimento o di affitto di diritti d'uso dello spettro radio coprono totalmente soltanto i costi amministrativi, incluse eventuali azioni ausiliarie necessarie intraprese in fase di trattamento della domanda, e sono conformi all'articolo 16.

Or. en

Emendamento 103

Proposta di direttiva

Articolo 51 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Le lettere da a) a c) lasciano impregiudicata la competenza degli Stati membri di garantire l'osservanza delle condizioni relative ai diritti d'uso in qualsiasi momento, *riguardo sia al*

Le lettere da a) a c) *bis*) lasciano impregiudicata la competenza degli Stati membri di garantire l'osservanza delle condizioni relative ai diritti d'uso in

locatore sia al locatario, a norma del rispettivo diritto nazionale.

qualsiasi momento.

Or. en

Emendamento 104

Proposta di direttiva

Articolo 51 – paragrafo 3 – comma 4

Testo della Commissione

In vista del trasferimento o dell'affitto di diritti d'uso dello spettro radio, le autorità competenti rendono pubblici, in un formato elettronico standardizzato, tutti i particolari relativi ai diritti individuali trasferibili al momento della creazione dei diritti e **conservano** tali informazioni fintantoché i diritti esistono.

Emendamento

In vista del trasferimento o dell'affitto di diritti d'uso dello spettro radio, le autorità competenti rendono pubblici, in un formato elettronico standardizzato, tutti i particolari relativi ai diritti individuali trasferibili al momento della creazione dei diritti e **mantengono** tali informazioni **aggiornate** fintantoché i diritti esistono.

Or. en

Emendamento 105

Proposta di direttiva

Articolo 52 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Allorché gli Stati membri concedono, modificano o rinnovano diritti d'uso dello spettro radio, le autorità nazionali di regolamentazione **possono adottare** misure **appropriate quali:**

Emendamento

Allorché gli Stati membri concedono, modificano o rinnovano diritti d'uso dello spettro radio, le autorità nazionali di regolamentazione, **tenendo nella massima considerazione gli orientamenti per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato pubblicati dalla Commissione in conformità dell'articolo 62, paragrafo 2, effettuano una valutazione oggettiva e prospettica delle condizioni della concorrenza nel mercato e adottano una delle** misure di cui alle lettere da a) a e) **laddove tale misura sia necessaria per mantenere o conseguire una concorrenza effettiva e non comporti**

effetti negativi indebiti sugli investimenti attuali e futuri da parte degli operatori, in particolare per lo sviluppo della rete.

Or. en

Motivazione

Al fine di evitare approcci incoerenti, gli orientamenti per l'analisi di mercato e la valutazione del significativo potere di mercato dovrebbero essere debitamente presi in considerazione anche in questo contesto, insieme alla necessità di tutelare gli investimenti.

Emendamento 106

Proposta di direttiva

Articolo 52 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) limitare il volume di spettro radio per cui concedono diritti d'uso a un'impresa, oppure subordinare detti diritti d'uso a condizioni quali l'offerta di accesso all'ingrosso, di roaming nazionale o di roaming regionale, in talune bande o in taluni gruppi di bande aventi caratteristiche simili;

Emendamento

a) limitare il volume di spettro radio per cui concedono diritti d'uso a un'impresa, oppure, *in circostanze eccezionali*, subordinare detti diritti d'uso a condizioni quali l'offerta di accesso all'ingrosso, di roaming nazionale o di roaming regionale, in talune bande o in taluni gruppi di bande aventi caratteristiche simili;

Or. en

Motivazione

Le condizioni del diritto d'uso dello spettro dovrebbero implicare esclusivamente obblighi di accesso ecc. in casi eccezionali, al fine di non scoraggiare gli investimenti.

Emendamento 107

Proposta di direttiva

Articolo 52 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Le autorità nazionali di regolamentazione, tenendo conto delle condizioni di mercato e dei parametri di riferimento disponibili, fondano la propria decisione su una valutazione

Emendamento

soppresso

oggettiva e prospettica delle condizioni della concorrenza nel mercato e della necessità o meno di tali misure per mantenere o conseguire una concorrenza effettiva, nonché dei probabili effetti di tali misure sugli investimenti attuali e futuri da parte degli operatori del mercato, in particolare per lo sviluppo della rete.

Or. en

Motivazione

Testo modificato e inserito nella parte introduttiva dell'articolo 52, paragrafo 2.

Emendamento 108

**Proposta di direttiva
Articolo 54 – paragrafo 1 – lettera a**

Testo della Commissione

a) motiva chiaramente la limitazione dei diritti d'uso, in particolare tenendo adeguatamente conto dell'esigenza di ottimizzare i vantaggi per gli utenti e di favorire lo sviluppo della concorrenza, *e riasamina la limitazione periodicamente o a ragionevole richiesta delle imprese interessate;*

Emendamento

a) motiva chiaramente la limitazione dei diritti d'uso, in particolare tenendo adeguatamente conto dell'esigenza di ottimizzare i vantaggi per gli utenti e di favorire lo sviluppo della concorrenza;

Or. en

Emendamento 109

**Proposta di direttiva
Articolo 56 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori abbiano il diritto di accedere a qualsiasi infrastruttura fisica controllata da autorità pubbliche nazionali, regionali o locali che sia

tecnicamente idonea a ospitare punti di accesso senza fili di portata limitata o che sia necessaria per connettere tali punti di accesso a una dorsale di rete, compresi gli arredi stradali quali ad esempio pali della luce, segnali stradali, semafori, cartelloni pubblicitari, autobus, fermate dei tram e stazioni della metropolitana.

Le autorità pubbliche soddisfano tutte le ragionevoli richieste di accesso secondo modalità e condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, la cui trasparenza è garantita a un punto di accesso centrale. Eventuali oneri finanziari rispecchiano esclusivamente i costi sostenuti dall'autorità pubblica per fornire tale accesso.

Or. en

Motivazione

L'emendamento stabilisce un obbligo e delle condizioni per accedere agli edifici pubblici e ad altre infrastrutture pubbliche per l'installazione di piccole cellule al fine di integrare la direttiva sulla riduzione dei costi della banda larga. Tale obbligo garantisce che tali edifici pubblici, che sono facilitatori socioeconomici fondamentali, possano essere dotati di connettività ad altissima capacità. Inscindibilmente connesso agli altri emendamenti ammissibili.

Emendamento 110

Proposta di direttiva

Articolo 59 – paragrafo 2 – comma 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Le autorità nazionali di regolamentazione non impongono obblighi a norma del secondo comma **qualora:**

Emendamento

Le autorità nazionali di regolamentazione non impongono obblighi a norma del secondo comma

Or. en

Motivazione

Gli obblighi simmetrici si applicano agli elementi di rete in quanto tali, indipendentemente dai loro proprietari. La deroga alla possibilità di imporre obblighi simmetrici dovrebbe essere neutra per quanto riguarda il carattere della rete ma non per quanto riguarda le situazioni in cui l'obbligo comprometterebbe l'economia dello sviluppo della rete.

Emendamento 111

Proposta di direttiva

Articolo 59 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) *sia messo a disposizione delle imprese un mezzo alternativo di accesso agli utenti finali analogo e economicamente sostenibile, purché sia offerto l'accesso, a condizioni eque e ragionevoli, a una rete ad altissima capacità, da parte di un'impresa che soddisfa i criteri di cui all'articolo 77, paragrafo 1, lettere a) e b); nonché*

soppresso

Or. en

Motivazione

Gli obblighi simmetrici si applicano agli elementi di rete in quanto tali, indipendentemente dai loro proprietari. La deroga alla possibilità di imporre obblighi simmetrici dovrebbe essere neutra per quanto riguarda il carattere della rete ma non per quanto riguarda le situazioni in cui l'obbligo comprometterebbe l'economia dello sviluppo della rete.

Emendamento 112

Proposta di direttiva

Articolo 59 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) nel caso di elementi di rete attivati recentemente, *in particolare nell'ambito di progetti locali di dimensioni ridotte*, la concessione di tale accesso comprometta la sostenibilità economica o finanziaria dell'attivazione di tali elementi.

b) nel caso di elementi di rete attivati recentemente, la concessione di tale accesso comprometta la sostenibilità economica o finanziaria dell'attivazione di tali elementi.

Or. en

Motivazione

Gli obblighi simmetrici si applicano agli elementi di rete in quanto tali, indipendentemente dai loro proprietari. La deroga alla possibilità di imporre obblighi simmetrici dovrebbe essere neutra per quanto riguarda il carattere della rete ma non per quanto riguarda le

situazioni in cui l'obbligo comprometterebbe l'economia dello sviluppo della rete.

Emendamento 113

Proposta di direttiva Articolo 59 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri assicurano che le autorità nazionali di regolamentazione abbiano la facoltà di imporre, alle imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti di comunicazione elettronica, obblighi in relazione alla condivisione delle infrastrutture passive e attive, l'obbligo di concludere accordi di accesso in roaming localizzato o l'installazione congiunta delle infrastrutture direttamente necessarie per la fornitura locale di servizi che comportano l'uso dello spettro radio, in conformità del diritto dell'Unione, se è giustificato dal fatto che

soppresso

a) la replicazione di tale infrastruttura sarebbe economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile e

b) la connettività in tale zona, anche lungo le principali vie di trasporto, sarebbe gravemente carente, oppure la popolazione locale subirebbe pesanti restrizioni alla scelta o alla qualità dei servizi, o a entrambe.

Le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto dei seguenti fattori:

a) la necessità di massimizzare la connettività in tutta l'Unione e in particolare negli ambiti territoriali;

b) l'uso efficiente dello spettro radio;

c) la fattibilità tecnica della condivisione e le relative condizioni;

d) lo stato della concorrenza basata sulle infrastrutture e sui servizi;

e) la possibilità di migliorare notevolmente la scelta e la qualità del

servizio per gli utenti finali;

f) l'innovazione tecnologica;

g) l'esigenza superiore di sostenere l'incentivo dell'operatore ospitante a realizzare l'infrastruttura.

Detti obblighi di condivisione, accesso o coordinamento sono oggetto di accordi conclusi sulla base di condizioni eque e ragionevoli. Nel quadro della risoluzione delle controversie, le autorità nazionali di regolamentazione possono tra l'altro imporre, al beneficiario dell'obbligo di condivisione o di accesso, l'obbligo di condividere lo spettro con l'operatore ospitante dell'infrastruttura nell'ambito territoriale interessato.

Or. en

Motivazione

È opportuno evitare obblighi condivisi inutili e imprevisi al fine di favorire la certezza degli investimenti. Si confronti con l'emendamento all'articolo 18.

Emendamento 114

Proposta di direttiva Articolo 62 – paragrafo 1

Testo della Commissione

La Commissione riesamina periodicamente la raccomandazione.

Emendamento

La raccomandazione è riesaminata al più tardi il [data di recepimento]. La Commissione riesamina quindi periodicamente la raccomandazione.

Or. en

Motivazione

La revisione della raccomandazione è inscindibilmente legata agli altri emendamenti ammissibili ed è necessaria per evitare conflitti normativi.

Emendamento 115

Proposta di direttiva Articolo 62 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le autorità nazionali di regolamentazione, tenendo nella massima considerazione la raccomandazione e gli orientamenti SPM, definiscono i mercati rilevanti corrispondenti alla situazione nazionale, in particolare i mercati geografici rilevanti nel loro territorio, conformemente ai principi del diritto della concorrenza. Le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto dei risultati della mappatura geografica svolta in conformità dell'articolo 22, paragrafo 1. Prima di definire i mercati che differiscono da quelli individuati nella raccomandazione esse applicano la procedura di cui agli articoli 23 e 32.

Emendamento

3. Le autorità nazionali di regolamentazione, tenendo nella massima considerazione la raccomandazione e gli orientamenti SPM, definiscono i mercati rilevanti corrispondenti alla situazione nazionale, in particolare i mercati geografici rilevanti nel loro territorio, conformemente ai principi del diritto della concorrenza. Le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto dei risultati della mappatura geografica svolta in conformità dell'articolo 22, paragrafo 1, ***e in particolare del livello di concorrenza a livello di infrastrutture in tali aree.*** Prima di definire i mercati che differiscono da quelli individuati nella raccomandazione esse applicano la procedura di cui agli articoli 23 e 32.

Or. en

Emendamento 116

Proposta di direttiva Articolo 64

Testo della Commissione

Articolo 64

Procedura per l'individuazione della domanda transnazionale

1.

Il BEREC svolge un'analisi della domanda transnazionale, da parte degli utenti finali, di prodotti e servizi forniti all'interno dell'Unione in uno o più mercati elencati nella raccomandazione, qualora riceva una richiesta motivata e circostanziata della Commissione o di

Emendamento

soppresso

almeno due autorità nazionali di regolamentazione interessate da cui emerge l'esistenza di un grave problema di domanda che occorre affrontare. Il BEREC può anche svolgere tale analisi se riceve da partecipanti al mercato una richiesta motivata e sufficientemente circostanziata e ritiene che vi sia un grave problema di domanda che occorre affrontare. L'analisi del BEREC non pregiudica le risultanze relative ai mercati transnazionali in conformità dell'articolo 63, paragrafo 1, né le risultanze relative ai mercati geografici nazionali o subnazionali ottenute dalle autorità nazionali di regolamentazione conformemente all'articolo 62, paragrafo 3.

L'analisi della domanda transnazionale degli utenti finali può includere prodotti e servizi forniti in mercati di prodotti o servizi che sono stati definiti in modo diverso da una o più autorità nazionali di regolamentazione tenendo conto delle circostanze nazionali, a condizione che tali prodotti e servizi siano sostituibili a quelli forniti in uno dei mercati elencati nella raccomandazione.

Il BEREC, se ritiene che una domanda degli utenti finali avente carattere transnazionale esista, sia significativa e non sia sufficientemente soddisfatta dall'offerta commerciale o regolamentata, emana, previa consultazione delle parti interessate e in stretta collaborazione con la Commissione, orientamenti su approcci comuni per le autorità nazionali di regolamentazione, al fine di soddisfare la domanda transnazionale individuata, eventualmente anche allorché dette autorità impongono misure correttive conformemente all'articolo 66. Le autorità nazionali di regolamentazione tengono nella massima considerazione detti orientamenti nell'espletamento dei propri compiti di regolamentazione all'interno della loro giurisdizione.

2. Sulla base degli orientamenti del BEREC di cui al paragrafo 1, la Commissione può adottare una decisione a norma dell'articolo 38 per armonizzare le specifiche tecniche dei prodotti di accesso all'ingrosso in grado di soddisfare la domanda transnazionale individuata, allorché sono imposte dalle autorità nazionali di regolamentazione agli operatori designati come detentori di un significativo potere di mercato nei mercati in cui tali prodotti di accesso sono offerti, secondo la definizione adattata alle circostanze nazionali. In questo caso non si applica l'articolo 38, paragrafo 3, lettera a), secondo comma, primo trattino.

Or. en

Motivazione

L'individuazione della domanda e dei mercati transnazionali dovrebbe avvenire nel quadro consueto dell'analisi di mercato. Il processo proposto potrebbe in ultima analisi rivelarsi troppo complesso e aggiungere ulteriori strati di regolamentazione a quanto già disposto a livello nazionale/locale.

Emendamento 117

**Proposta di direttiva
Articolo 65 – paragrafo 1 – comma 3**

Testo della Commissione

Se svolge un'analisi di un mercato incluso nella raccomandazione, l'autorità nazionale di regolamentazione considera soddisfatte le condizioni di cui al secondo comma, lettere a), b) e c), salvo se l'autorità nazionale di regolamentazione constata che una o più di esse non è soddisfatta nelle specifiche circostanze nazionali.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 118

Proposta di direttiva

Articolo 65 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione

a) entro cinque anni dall'adozione di una precedente misura se l'autorità nazionale di regolamentazione ha definito il mercato rilevante e stabilito quali imprese godono di un significativo potere di mercato. In via eccezionale, tale periodo di cinque anni può essere prorogato fino a un massimo di un altro anno, se l'autorità nazionale di regolamentazione ha notificato alla Commissione una proposta motivata di proroga non meno di quattro mesi prima del termine del periodo di cinque anni e la Commissione non ha formulato obiezioni entro un mese dalla notifica;

Emendamento

a) entro cinque anni dall'adozione di una precedente misura se l'autorità nazionale di regolamentazione ha definito il mercato rilevante e stabilito quali imprese godono di un significativo potere di mercato. In via eccezionale, tale periodo di cinque anni può essere prorogato fino a un massimo di un altro anno, se l'autorità nazionale di regolamentazione ha notificato alla Commissione una proposta motivata di proroga non meno di quattro mesi prima del termine del periodo di cinque anni e la Commissione non ha formulato obiezioni entro un mese dalla notifica. ***Tuttavia, nel caso di mercati caratterizzati da una rapida evoluzione della tecnologia e dei modelli di domanda a livello di commercio al dettaglio, l'analisi di mercato ha luogo ogni tre anni, con la medesima possibilità di proroga di un anno.***

Or. en

Motivazione

Il ciclo quinquennale di analisi del mercato sarebbe troppo lungo in caso di mercati altamente dinamici e l'obbligo per le ANR di effettuare un'analisi di mercato esaustiva in tempi più brevi, anziché semplicemente reagire in modo più limitato a una domanda di un operatore (come previsto dall'articolo 66, paragrafo 6), è giustificato quando il contesto è in rapida evoluzione. Inscindibilmente connesso agli altri emendamenti ammissibili.

Emendamento 119

Proposta di direttiva

Articolo 65 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. A partire dalla scadenza del termine pertinente, qualsiasi obbligo

precedentemente imposto decade automaticamente quando l'autorità nazionale di regolamentazione non ha completato la successiva analisi del mercato rilevante entro il termine di cui al paragrafo 4, lettera a), comprese eventuali proroghe ivi previste.

Tutte le autorità nazionali di regolamentazione valutano l'impatto della presente direttiva entro [sei mesi dalla data di recepimento]. Tale valutazione determina se è necessario rivedere le designazioni di operatori che dispongono di un significativo potere di mercato o gli obblighi precedentemente imposti loro al fine di garantire che tali designazioni e obblighi siano conformi alla presente direttiva. Eventuali modifiche di una designazione o di un obbligo sono effettuate solo previa consultazione ai sensi degli articoli 23 e 32 o, ove necessario, previa una nuova analisi di mercato.

Or. en

Motivazione

Al fine di evitare incertezze ed obblighi che sussistono solo a causa dei ritardi nel completamento dell'analisi di mercato, qualsiasi obbligo precedente dovrebbe decadere laddove l'analisi di mercato non sia completata nei tempi richiesti, proroghe comprese. Inoltre, per dare attuazione alla presente direttiva più rapidamente e in modo uniforme in tutta l'Unione, tutte le ANR dovrebbero riesaminare gli obblighi esistenti in funzione del nuovo quadro giuridico ivi stabilito subito dopo la data di recepimento. Inscindibilmente connesso agli altri emendamenti ammissibili.

Emendamento 120

Proposta di direttiva Articolo 66 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Qualora, in esito all'analisi del mercato realizzata a norma dell'articolo 65, un operatore sia designato come detentore di un significativo potere di mercato in un mercato specifico, le autorità nazionali di

Emendamento

2. Qualora, in esito all'analisi del mercato realizzata a norma dell'articolo 65, un operatore sia designato come detentore di un significativo potere di mercato in un mercato specifico, le autorità nazionali di

regolamentazione possono imporre, in funzione delle circostanze, qualsiasi obbligo previsto agli articoli da 67 a 75 e all'articolo 77.

regolamentazione possono imporre, in funzione delle circostanze, qualsiasi obbligo previsto agli articoli da 67 a 75 e all'articolo 77. ***In conformità del principio di proporzionalità, un'autorità nazionale di regolamentazione impone esclusivamente l'obbligo o l'insieme di obblighi considerati necessari per rendere i mercati al dettaglio pertinenti effettivamente concorrenziali e non impone obblighi che comportano un grado più elevato di intervento se sono sufficienti obblighi meno gravosi per conseguire tale risultato.***

Or. en

Motivazione

In conformità del principio di proporzionalità nonché di protezione del diritto di proprietà e della libertà d'impresa, gli obblighi dovrebbero limitarsi al minimo necessario per far fronte al problema. Inscindibilmente connesso agli altri emendamenti ammissibili.

Emendamento 121

Proposta di direttiva Articolo 66 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Le autorità nazionali di regolamentazione prendono in considerazione l'impatto dei nuovi sviluppi del mercato, ad esempio in relazione agli accordi commerciali, compresi gli accordi di coinvestimento, ***che siano stati conclusi o imprevedibilmente violati o risolti in modo da influenzare le dinamiche della concorrenza. Se tali sviluppi non sono sufficientemente importanti per determinare la necessità di svolgere una nuova analisi di mercato ai sensi dell'articolo 65, le autorità nazionali di regolamentazione valutano se sia necessario riesaminare gli obblighi imposti agli operatori ritenuti detentori di un significativo potere di mercato al fine di garantire che detti obblighi continuino***

Emendamento

6. Le autorità nazionali di regolamentazione prendono in considerazione l'impatto dei nuovi ***o previsti*** sviluppi del mercato ***che potrebbero ragionevolmente ripercuotersi sulle dinamiche concorrenziali***, ad esempio in relazione agli accordi commerciali, compresi ***senza limitazione*** gli accordi di coinvestimento ***e/o le imprese assenti dai mercati al dettaglio dei servizi di comunicazione elettronica.***

a soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 4. Tali modifiche sono imposte solo previa consultazione ai sensi degli articoli 23 e 32.

Le autorità nazionali di regolamentazione procedono in tal senso:

a) di propria iniziativa, tenendo conto della necessità di condizioni di mercato prevedibili, oppure

b) su richiesta motivata.

Se gli sviluppi non sono sufficientemente importanti da richiedere una nuova analisi di mercato ai sensi dell'articolo 65, le autorità nazionali di regolamentazione valutano senza indugio se sia necessario riesaminare gli obblighi e modificare le decisioni precedenti, anche revocando gli obblighi o imponendone di nuovi agli operatori ritenuti detentori di un significativo potere di mercato al fine di garantire che detti obblighi continuino a soddisfare i requisiti della presente direttiva, o se sia necessario decidere di non imporre alcun obbligo, oppure meno obblighi od obblighi meno onerosi, in relazione a uno sviluppo previsto. Tali decisioni sono prese solo previa consultazione ai sensi degli articoli 23 e 32.

Or. en

Motivazione

Il principio secondo cui le ANR tengono conto dei pertinenti sviluppi di mercato dovrebbe essere esteso anche agli sviluppi previsti. L'avvio di tale analisi e dell'eventuale rivalutazione degli obblighi imposti non dovrebbe dipendere solo dalle ANR ma dovrebbe poter avvenire anche su richiesta motivata. Al fine di scoraggiare le richieste futili, l'ANR non è tenuta ad accettare o respingere tutte le domande presentate, ma può assumere una visione più ampia. Dovrebbe inoltre essere in grado di imporre un onere amministrativo per i costi derivanti da una richiesta.

Emendamento 122

Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 6 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Quando un operatore designato come detentore di un significativo potere di mercato chiede la revoca degli obblighi a lui imposti, le autorità nazionali di regolamentazione possono subordinare l'esame di tale richiesta all'imposizione di un onere amministrativo a norma dell'articolo 16, al fine di coprire i costi di tale esame.

Or. en

Motivazione

Inscindibilmente connesso agli altri emendamenti ammissibili.

Emendamento 123

Proposta di direttiva Articolo 71 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Ai sensi dell'articolo 66, ***solo nei casi in cui determina che gli obblighi imposti in conformità dell'articolo 70 non porterebbero, da soli, al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3,*** l'autorità nazionale di regolamentazione può, imporre agli operatori di accogliere richieste ragionevoli di accesso e ***ad*** autorizzare l'uso di determinati elementi di rete e risorse correlate, qualora l'autorità nazionale di regolamentazione reputi che il rifiuto di concedere l'accesso o condizioni non ragionevoli di effetto equivalente ostacolerebbero l'emergere di una concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio e sarebbero contrari agli interessi dell'utente finale.

Emendamento

Ai sensi dell'articolo 66, l'autorità nazionale di regolamentazione può imporre agli operatori di accogliere richieste ragionevoli di accesso e ***di*** autorizzare l'uso di determinati elementi di rete e risorse correlate, qualora l'autorità nazionale di regolamentazione reputi che il rifiuto di concedere l'accesso o condizioni non ragionevoli di effetto equivalente ostacolerebbero l'emergere di una concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio e sarebbero contrari agli interessi dell'utente finale.

Or. en

Motivazione

Il testo soppresso è sostituito da un'applicazione generalizzata del principio secondo cui dovrebbe essere imposto solo l'obbligo meno oneroso necessario per far fronte al problema.

Emendamento 124

Proposta di direttiva

Articolo 71 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) investimenti iniziali del proprietario delle risorse, tenendo conto di qualsiasi investimento pubblico effettuato e dei rischi connessi a tali investimenti, **con particolare riguardo agli investimenti nelle reti ad altissima capacità e ai livelli di rischio connessi;**

Emendamento

d) investimenti iniziali del proprietario delle risorse, tenendo conto di qualsiasi investimento pubblico effettuato e dei rischi connessi a tali investimenti;

Or. en

Motivazione

Il riferimento alle reti ad altissima capacità è spostato al nuovo titolo III, parte II.

Emendamento 125

Proposta di direttiva

Articolo 71 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

e) necessità di tutelare la concorrenza a lungo termine, con particolare attenzione ad una concorrenza infrastrutturale economicamente efficace e **alla** concorrenza sostenibile **basata** sul coinvestimento nelle reti;

Emendamento

e) necessità di tutelare la concorrenza a lungo termine, con particolare attenzione ad una concorrenza infrastrutturale economicamente efficace e **a modelli imprenditoriali commerciali innovativi che sostengono la** concorrenza sostenibile, **come quelli basati** sul coinvestimento nelle reti;

Or. en

Motivazione

In linea con l'esigenza di garantire una flessibilità normativa per tenere conto, per esempio,

degli accordi volontari fra operatori, come indicato al considerando 166.

Emendamento 126

Proposta di direttiva

Articolo 72 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Nel determinare l'opportunità di imporre obblighi di controllo dei prezzi, le autorità nazionali di regolamentazione prendono in considerazione gli interessi a lungo termine degli utenti finali relativi alla realizzazione e alla diffusione delle reti di prossima generazione, in particolare delle reti ad altissima capacità. In particolare, per incoraggiare gli investimenti effettuati dall'operatore anche nelle reti di prossima generazione, le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto degli investimenti effettuati dall'operatore. Se ritengono opportuno introdurre controlli dei prezzi, le autorità nazionali di regolamentazione consentono all'operatore un ragionevole margine di profitto sul capitale investito, di volume congruo, in considerazione di eventuali rischi specifici di un nuovo progetto particolare di investimento nella rete.

Emendamento

Per incoraggiare gli investimenti effettuati dall'operatore anche nelle reti di prossima generazione, le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto degli investimenti effettuati dall'operatore. Se ritengono opportuno introdurre controlli dei prezzi, le autorità nazionali di regolamentazione consentono all'operatore un ragionevole margine di profitto sul capitale investito, di volume congruo, in considerazione di eventuali rischi specifici di un nuovo progetto particolare di investimento nella rete.

Or. en

Motivazione

Il riferimento alle reti ad altissima capacità è spostato al nuovo titolo III, parte II.

Emendamento 127

Proposta di direttiva

Articolo 73 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

L'autorità nazionale di regolamentazione, qualora imponga obblighi, in materia di recupero dei costi e di controlli dei prezzi, agli operatori designati come detentori di

Emendamento

Entro il [data di recepimento] la Commissione, previa consultazione del BEREC, adotta atti delegati conformemente all'articolo 109 riguardo

un significativo potere di mercato in un mercato della terminazione delle chiamate vocali all'ingrosso, fissa tariffe di terminazione simmetriche massime basate sui costi sostenuti da un operatore efficiente. La valutazione dei costi efficienti si basa sui valori correnti dei costi. La metodologia dei costi per calcolare i costi efficienti utilizza un approccio di modellazione dal basso verso l'alto basato sui costi prospettici incrementali di traffico della fornitura del servizio di terminazione di chiamata vocale all'ingrosso a terzi.

a tariffe uniche massime di terminazione che le autorità nazionali di regolamentazione impongono alle imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato, nei mercati della terminazione di chiamate vocali su reti rispettivamente fisse e mobili nell'Unione.

Or. en

Motivazione

Al fine di evitare livelli tariffari ingiustificati e approcci nazionali frammentati che farebbero sì che una chiamata tra gli stessi punti in diversi Stati membri sia soggetta a tariffe diverse a seconda di dove termina, la Commissione dovrebbe fissare tariffe massime di terminazione delle chiamate fisse e mobili entro la data di recepimento mediante un meccanismo semplificato, sulla base dei costi di un operatore efficiente. Tali tariffe massime di terminazione non dovrebbero superare le tariffe massime in vigore in ogni Stato membro.

Emendamento 128

Proposta di direttiva Articolo 73 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Entro il [data] la Commissione, previa consultazione del BEREC, adotta atti delegati conformemente all'articolo 109 riguardo a una tariffa unica massima di terminazione che le autorità nazionali di regolamentazione impongono alle imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato, nei mercati della terminazione di chiamate vocali su reti rispettivamente fisse e mobili nell'Unione.

Emendamento

2. Tali tariffe uniche massime di terminazione per le chiamate vocali su reti rispettivamente fisse e mobili sono fissate come tariffe di terminazione simmetriche massime basate sui costi sostenuti da un operatore efficiente e sono conformi ai criteri e ai parametri di cui all'allegato II. La valutazione dei costi efficienti si basa sui valori correnti dei costi. La metodologia dei costi per calcolare i costi efficienti utilizza un approccio di modellazione dal basso verso l'alto basato sui costi prospettici incrementali di traffico della fornitura del servizio di terminazione di chiamata

vocale all'ingrosso a terzi. Nell'adottare tali atti delegati, la Commissione tiene conto delle circostanze nazionali che causano differenze significative tra gli Stati membri. Le tariffe massime di terminazione nei primi atti delegati non sono superiori alle tariffe massime in vigore in ogni Stato membro, una volta operati gli eventuali adeguamenti per tenere conto delle circostanze nazionali eccezionali, [sei] mesi prima dell'adozione degli atti delegati.

Or. en

Motivazione

Al fine di evitare livelli tariffari ingiustificati e approcci nazionali frammentati che farebbero sì che una chiamata tra gli stessi punti in diversi Stati membri sia soggetta a tariffe diverse a seconda di dove termina, la Commissione dovrebbe fissare tariffe massime di terminazione delle chiamate fisse e mobili entro la data di recepimento mediante un meccanismo semplificato, sulla base dei costi di un operatore efficiente. Tali tariffe massime di terminazione non dovrebbero superare le tariffe massime in vigore in ogni Stato membro.

Emendamento 129

Proposta di direttiva Articolo 73 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. *Nell'adottare tali atti delegati, la Commissione rispetta i principi di cui al paragrafo 1, primo comma, e ottempera ai criteri e ai parametri di cui all'allegato III.*

soppresso

Or. en

Emendamento 130

Proposta di direttiva Articolo 73 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. *Nell'applicare il paragrafo 2, la Commissione garantisce che la tariffa unica di terminazione di chiamate vocali su reti mobili non superi 0,0123 EUR al minuto e la tariffa unica di terminazione di chiamate vocali su reti fisse non superi 0,0014 EUR al minuto. La Commissione tiene conto della media ponderata delle tariffe di terminazione massime nelle reti fisse e mobili stabilita secondo i principi di cui al paragrafo 1, primo comma, applicata in tutta l'Unione, nel determinare per la prima volta la tariffa unica massima di terminazione.*

soppresso

Or. en

Emendamento 131

Proposta di direttiva Articolo 73 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. *Quando adotta atti delegati ai sensi del paragrafo 2, la Commissione prende in considerazione il numero totale degli utenti finali in ciascuno Stato membro, per assicurare un'adeguata ponderazione delle tariffe massime di terminazione, e tiene conto delle circostanze nazionali che causano differenze significative tra gli Stati membri nella determinazione delle tariffe massime di terminazione nell'Unione.*

soppresso

Or. en

Emendamento 132

Proposta di direttiva Articolo 73 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. La Commissione può chiedere al BEREK di elaborare un modello economico per assisterla nella determinazione delle tariffe massime di terminazione nell'Unione. La Commissione tiene conto delle informazioni di mercato fornite dal BEREK, dalle autorità nazionali di regolamentazione o, direttamente, da imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica.

soppresso

Or. en

Emendamento 133

Proposta di direttiva Articolo 74

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 74

soppresso

Trattamento normativo dei nuovi elementi di rete

1.

Un'autorità nazionale di regolamentazione non impone obblighi in materia di nuovi elementi di rete che sono parte del mercato rilevante in cui intenda imporre o mantenere obblighi, in conformità degli articoli da 66 a 72, e che l'operatore designato come detentore di un significativo potere di mercato su tale mercato rilevante ha realizzato o prevede di realizzare, se sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

a) l'introduzione dei nuovi elementi di rete è aperta a offerte di coinvestimento sulla base di un processo trasparente e a

condizioni che favoriscano una concorrenza sostenibile a lungo termine, fra cui: condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie offerte a potenziali coinvestitori; flessibilità in termini del valore e della tempistica dell'impegno assunto da ciascun coinvestitore; possibilità di incrementare tale impegno in futuro; concessione di diritti reciproci fra i coinvestitori dopo la realizzazione dell'infrastruttura oggetto del coinvestimento;

b) la realizzazione dei nuovi elementi di rete contribuisce in modo significativo alla realizzazione di reti ad altissima capacità;

c) i richiedenti l'accesso che non partecipano al coinvestimento possono beneficiare della stessa qualità e velocità, delle medesime condizioni e della stessa penetrazione tra gli utenti finali disponibili prima della realizzazione, sia mediante accordi commerciali a condizioni eque e ragionevoli, sia mediante l'accesso regolamentato mantenuto o modificato dall'autorità nazionale di regolamentazione.

Nel valutare le offerte di coinvestimento e i processi di cui al primo comma, lettera a), le autorità nazionali di regolamentazione garantiscono la conformità di dette offerte e processi ai criteri di cui all'allegato IV.

Or. en

Motivazione

L'articolo è spostato al nuovo titolo III, parte II.

Emendamento 134

**Proposta di direttiva
Articolo 78**

Articolo 78

soppresso

**Migrazione dalle infrastrutture
preesistenti**

1. Le imprese che sono stati designate come aventi un significativo potere di mercato in uno o più mercati rilevanti ai sensi dell'articolo 65 comunicano anticipatamente e tempestivamente all'autorità nazionale di regolamentazione l'intenzione di disattivare parti della rete, comprese le infrastrutture preesistenti necessarie per far funzionare una rete in rame, che sono soggette agli obblighi di cui agli articoli da 66 a 77.

2.

L'autorità nazionale di regolamentazione provvede affinché il processo di disattivazione comprenda un calendario e condizioni trasparenti, tra cui un idoneo periodo di preavviso e di transizione, e stabilisca la disponibilità di prodotti alternativi comparabili che forniscano accesso agli elementi della rete che sostituiscono le infrastrutture disattivate, se necessario, per garantire la concorrenza e i diritti degli utenti finali.

Per quanto riguarda le attività proposte per la disattivazione, l'autorità nazionale di regolamentazione può revocare gli obblighi dopo aver accertato che:

a) il fornitore di accesso ha stabilito in modo documentabile le condizioni adeguate per la migrazione, compresa la messa a disposizione di un prodotto di accesso alternativo comparabile che consenta di raggiungere gli stessi utenti finali al pari del prodotto disponibile nell'ambito delle infrastrutture preesistenti; nonché

b) il fornitore di accesso si ha rispettato le condizioni e il processo previsti dall'autorità nazionale di regolamentazione conformemente al

presente articolo.

La revoca è attuata secondo le procedure di cui agli articoli 23, 32 e 33.

Or. en

Motivazione

L'articolo è spostato al nuovo titolo III, parte II.

Emendamento 135

Proposta di direttiva
Parte III – titolo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

**TITOLO III: DISPOSIZIONI
SPECIFICHE SULLE RETI AD
ALTISSIMA CAPACITÀ**

Or. en

Motivazione

Questo punto introduce il nuovo titolo III, parte II, che s'incentra sugli aspetti di particolare importanza per le reti ad altissima capacità. Esso raccoglie gli elementi relativi alle reti ad altissima capacità in un titolo accessibile, oltre ad alcune disposizioni aggiuntive. Tutti gli emendamenti al nuovo titolo sono inscindibilmente legati ad altri emendamenti ammissibili.

Emendamento 136

Proposta di direttiva
Articolo 78 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 78 quater

Definizione

"rete ad altissima capacità", una rete di comunicazione elettronica ad alta velocità costituita interamente o in parte da elementi in fibra ottica con capacità sufficiente da consentire un uso illimitato della rete in termini di larghezza di banda disponibile per downlink/uplink,

resilienza, parametri di errore, latenza e relativa variazione. Le prestazioni di rete possono essere considerate a prescindere da eventuali disparità di servizio per l'utente finale dovute alle caratteristiche intrinsecamente diverse del mezzo attraverso cui la rete si collega in ultima istanza al punto terminale di rete;

Or. en

Motivazione

La presente revisione della definizione integra il termine rete "ad alta velocità" della direttiva sulla riduzione dei costi della banda larga. Essa aumenta così la neutralità tecnologica ed è adeguata alle esigenze future, dal momento che sposta l'attenzione verso la capacità della rete di soddisfare la domanda in continua evoluzione consentendo un uso illimitato. Questo emendamento è legato all'emendamento relativo al considerando 13, sui requisiti della domanda previsti per il 2025, e all'emendamento 136, che incarica il BEREC di elaborare orientamenti sui relativi requisiti di rete.

Emendamento 137

Proposta di direttiva Articolo 78 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 78 quinquies

Mappatura geografica

1. Nell'effettuare la mappatura geografica in conformità dell'articolo 22, le autorità nazionali di regolamentazione possono includere una previsione triennale della portata delle reti ad altissima capacità nel territorio, basata sulle informazioni accessibili al pubblico.

La previsione può comprendere le informazioni sulle installazioni pianificate dalle imprese o dalle autorità pubbliche, in particolare per includere reti ad altissima capacità e importanti aggiornamenti o estensioni delle reti a banda larga preesistenti che garantiscano prestazioni almeno equivalenti a quelle delle reti di accesso di prossima generazione.

Le informazioni raccolte dovrebbero presentare un livello di dettaglio locale appropriato e comprendere informazioni sufficienti sulla qualità del servizio e dei parametri.

2. Le autorità nazionali di regolamentazione possono designare un'"area di esclusione digitale" corrispondente a un'area con confini territoriali netti in cui, sulla base delle informazioni raccolte a norma del paragrafo 1, è accertato che, per la durata del periodo di riferimento delle previsioni, nessuna impresa o autorità pubblica ha installato o intende installare una rete ad altissima capacità o ha realizzato o intende realizzare sulla sua rete importanti aggiornamenti o estensioni che garantiscano prestazioni pari a una velocità di download di almeno 100 Mbps. Le autorità nazionali di regolamentazione rendono note le aree di esclusione digitale designate.

3. Nell'ambito dell'area di esclusione digitale designata le autorità nazionali di regolamentazione possono rivolgere a tutte le imprese un invito a dichiarare l'intenzione di installare reti ad altissima capacità per la durata del periodo di riferimento delle previsioni. L'autorità nazionale di regolamentazione specifica le informazioni da includere in tali comunicazioni, al fine di garantire almeno un livello di dettaglio analogo a quello preso in considerazione nella previsione. Essa inoltre fa sapere alle imprese che manifestano interesse se l'area di esclusione digitale designata è coperta o sarà presumibilmente coperta da una rete NGA con velocità di download inferiore a 100 Mbps sulla base delle informazioni raccolte.

4. Quando adottano misure a norma del paragrafo 3, le autorità nazionali di regolamentazione applicano una procedura efficace, obiettiva, trasparente e non discriminatoria in cui nessuna

impresa è esclusa a priori.

Or. en

Emendamento 138

Proposta di direttiva Articolo 78 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 78 sexies

Misure correttive di accesso

1. Nel valutare l'opportunità di imporre qualsiasi fra i possibili obblighi specifici di cui alla presente direttiva per quanto riguarda una rete ad altissima capacità, le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto in particolare degli investimenti in tali reti e dei livelli di rischio connessi.

2. Nel determinare l'opportunità di imporre obblighi di controllo dei prezzi, le autorità nazionali di regolamentazione prendono in considerazione gli interessi a lungo termine degli utenti finali relativi alla realizzazione e alla diffusione delle reti ad altissima capacità.

Or. en

Emendamento 139

Proposta di direttiva Articolo 78 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 78 septies

Trattamento normativo dei nuovi elementi di rete ad altissima capacità

1. Fatta salva la valutazione delle autorità nazionali di regolamentazione dei

coinvestimenti in altri tipi di reti, un'autorità nazionale di regolamentazione non impone obblighi in materia di nuove reti ad altissima capacità che sono parte del mercato rilevante in cui intenda imporre o mantenere obblighi, in conformità degli articoli da 66 a 72, e che l'operatore designato come detentore di un significativo potere di mercato su tale mercato rilevante ha realizzato o prevede di realizzare, se sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

a) l'introduzione dei nuovi elementi di rete è aperta a offerte di coinvestimento sulla base di un processo trasparente e a condizioni che favoriscano una concorrenza sostenibile a lungo termine, fra cui: condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie offerte a potenziali coinvestitori; flessibilità in termini del valore e della tempistica dell'impegno assunto da ciascun coinvestitore; possibilità di incrementare tale impegno in futuro; concessione di diritti reciproci fra i coinvestitori dopo la realizzazione dell'infrastruttura oggetto del coinvestimento;

b) i richiedenti l'accesso che non partecipano al coinvestimento possono beneficiare della stessa qualità e velocità, delle medesime condizioni e della stessa penetrazione tra gli utenti finali disponibili prima della realizzazione, sia mediante accordi commerciali a condizioni eque e ragionevoli, sia mediante l'accesso regolamentato mantenuto o modificato dall'autorità nazionale di regolamentazione.

Nel valutare le offerte di coinvestimento e i processi di cui al primo comma, lettera a), le autorità nazionali di regolamentazione garantiscono la conformità di dette offerte e processi ai criteri di cui all'allegato IV.

Or. en

Emendamento 140

Proposta di direttiva Articolo 78 octies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 78 octies

Migrazione dalle infrastrutture preesistenti

1. Le imprese che sono stati designate come aventi un significativo potere di mercato in uno o più mercati rilevanti ai sensi dell'articolo 65 comunicano anticipatamente e tempestivamente all'autorità nazionale di regolamentazione l'intenzione di sostituire parti della rete, che sono soggette agli obblighi di cui agli articoli da 66 a 77, con una rete ad altissima capacità.

2. L'autorità nazionale di regolamentazione provvede affinché il processo di disattivazione comprenda un calendario e condizioni trasparenti, tra cui un idoneo periodo di preavviso e di transizione, e stabilisca la disponibilità di prodotti alternativi comparabili che forniscano accesso agli elementi della rete che sostituiscono le infrastrutture disattivate, se necessario, per garantire la concorrenza e i diritti degli utenti finali.

Per quanto riguarda le attività proposte per la disattivazione, l'autorità nazionale di regolamentazione può revocare gli obblighi dopo aver accertato che:

a) il fornitore di accesso ha stabilito in modo documentabile le condizioni adeguate per la migrazione, compresa la messa a disposizione di un prodotto di accesso alternativo comparabile che consenta di raggiungere gli stessi utenti finali al pari del prodotto disponibile nell'ambito delle infrastrutture preesistenti; nonché

b) il fornitore di accesso si ha rispettato le condizioni e il processo previsti dall'autorità nazionale di regolamentazione conformemente al presente articolo.

La revoca è attuata secondo le procedure di cui agli articoli 23, 32 e 33.

Or. en

Emendamento 141

Proposta di direttiva Articolo 78 nonies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 78 nonies

Aggregazione della domanda

Gli Stati membri non impongono disposizioni più onerose di quelle che impongono agli istituti finanziari, per quanto riguarda la durata, i tassi d'interesse o altro, al finanziamento di un operatore che installa una connessione fisica ad altissima velocità presso i locali di un utente finale, anche quando il finanziamento di tale operatore è erogato mediante un contratto a rate.

Or. en

Motivazione

Si tratta di una versione dell'articolo 98, paragrafo 1, secondo comma, della proposta di direttiva, che riguarda l'installazione di una connessione di rete ad altissima capacità e che garantisce l'equivalenza tra il finanziamento della connessione da parte dell'operatore e degli istituti finanziari.

Emendamento 142

Proposta di direttiva Articolo 78 decies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 78 decies

**Regolamentazioni tecniche sui campi
elettromagnetici**

***Le procedure di cui alla direttiva
2015/1535 si applicano a qualsiasi
progetto di misura di uno Stato membro
che imponga requisiti in materia di campi
elettromagnetici più rigorosi di quelli di
cui alla raccomandazione n. 1999/519/CE
del Consiglio.***

Or. en

Motivazione

This AM aims to ensure, subject to any necessary further technical work, that the well-established process under Directive 2015/1535 (which codified Directive 98/34) on a procedure for the provision of information in the field of technical regulations and of rules on Information Society services would also apply with respect to protection against electromagnetic fields. This provides transparency as MS measures in this respect (which may also constitute an obstacle to trade) are notified to other MS and the Commission, and enables the Commission and other MS to comment. It would thereby also allow an overview at Union level of the implementation of Council Recommendation No 1999/519/EC.

Emendamento 143

**Proposta di direttiva
Articolo 78 undecies (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 78 undecies

**Orientamenti del BEREC sulle reti ad
altissima capacità**

***Entro il 31 dicembre 2025 e in seguito
ogni [tre anni], il BEREC, consultate le
parti interessate e in stretta collaborazione
con la Commissione, formula
orientamenti sui criteri che deve
soddisfare una rete per far fronte alla
domanda di uso illimitato da parte di tutte
le categorie di utenti al fine di aiutare le
autorità nazionali di regolamentazione ad
attuare in modo coerente i loro obblighi a***

norma del presente titolo. Le autorità nazionali di regolamentazione tengono nella massima considerazione tali orientamenti. Detti criteri non sono inferiori a una velocità di downlink di almeno [].

Or. en

Emendamento 144

Proposta di direttiva Articolo 116

Testo della Commissione

Emendamento

*L'articolo 5 della decisione 243/2012/UE
è abrogato a decorrere dal [...].*

Or. en

Motivazione

L'articolo 5 (Concorrenza) della decisione 243/2012 (RSPP) è riprodotto e modificato all'articolo 52, paragrafo 2, della presente direttiva e pertanto andrebbe tecnicamente abrogato per evitare confusione nella logica interna del testo.

MOTIVAZIONE

Questo è un momento decisivo per sfruttare al massimo le opportunità offerte dalle tecnologie digitali più avanzate. Il mercato è cambiato radicalmente dal riesame del 2009 e sono emersi nuovi attori in quanto i consumatori e le imprese si avvalgono sempre più spesso di servizi di dati.

Oggi le automobili intelligenti, le città, l'energia, l'industria, la sanità, le banche, l'istruzione, la ricerca, i servizi pubblici, ecc. hanno bisogno di una maggiore connettività e di lunghezze d'onda più ampie, ovvero di reti fisse e mobili a capacità molto elevata (VHCN). Il quadro è fondamentale per rendere l'UE una società dei gigabit costruita su un asse portante della connettività. Tuttavia l'investimento necessario stimato è di 500-600 miliardi di EUR e fino al 90 % deve essere fornito dal settore privato. Ciò richiede fundamentalmente un quadro che assicuri la prevedibilità e preveda un ritorno in termini di assunzione di rischi e investimenti a lungo termine. Pertanto la proposta della Commissione di inserire le infrastrutture al centro del quadro è l'approccio giusto.

Gli investimenti, la concorrenza e la regolamentazione devono formare un circolo virtuoso per la realizzazione di un'infrastruttura a banda larga onnipresente VHCN e 5G. Ciò richiede il pieno sviluppo del mercato unico digitale, facendo leva su un'economia di 16 500 miliardi di EUR, che rappresenta il 23 % del PIL globale, 500 milioni di consumatori e un settore industriale forte e competitivo a livello globale. Queste sono le risorse e le economie di scala necessarie per far sviluppare pienamente il cloud computing, i megadati, la scienza induttiva (data-driven), la robotica, l'intelligenza artificiale e l'internet delle cose.

Con le VHCN l'UE sarà perfettamente equipaggiata per essere leader in un'economia basata sui dati, che è il vantaggio competitivo chiave di questo secolo.

Non è un'illusione, si tratta di una opportunità concreta.

PORTATA E OBIETTIVI

a) Reti ad altissima capacità

Il ruolo delle comunicazioni elettroniche come motore dell'economia è aumentato notevolmente. I servizi di dati sostituiscono i servizi tradizionali e diventano prodotti chiave per tutti gli utenti. Ciò significa che il settore deve soddisfare un aumento della domanda e le esigenze di sviluppo socioeconomico.

La relatrice sostiene il dispiegamento e l'utilizzo delle VHCN, nonché l'introduzione delle reti mobili, l'utilizzo di interfacce aeree più efficaci e una maggiore densità, quale uno degli obiettivi generali del quadro, in linea con la concorrenza esistente, il mercato interno e gli obiettivi a vantaggio degli utenti finali. La relatrice mira a realizzare tale finalità.

La relatrice propone di aggiungere chiarezza e di incrementare la visibilità degli strumenti preposti specificamente alle VHCN attraverso un nuovo titolo del codice.

La definizione di VHCN dovrebbe essere modificata per potenziare la neutralità tecnologica e renderla più adeguata alle esigenze future, spostando l'accento sulla capacità dinamica delle reti di soddisfare la domanda per un uso senza vincoli tenendo conto dell'evoluzione. Tale aspetto

è collegato ai parametri delle prestazioni che sono in grado di soddisfare gli obiettivi di connettività entro il 2025, inoltre riguarda gli orientamenti del BEREC in una fase successiva.

b) Servizi di comunicazione elettronica

Oggi i "servizi OTT" quali il Voice over IP, la messaggistica, ecc. sostituiscono i tradizionali servizi di telefonia vocale, SMS, ecc.

Questa straordinaria evoluzione ha effetti molto positivi per la concorrenza, l'innovazione e la crescita. Tuttavia pone anche una serie di sfide: i nuovi servizi sono de facto non soggetti alle norme vigenti o non sono applicati in modo coerente in tutta l'UE. Pertanto, le definizioni dovrebbero essere chiarite, al fine di basarsi su un approccio funzionale dal punto di vista dell'utilizzatore. La definizione di servizi di comunicazione elettronica proposta dalla Commissione (articolo 2, paragrafo 4) fornisce un primo approccio equilibrato ai fini del dibattito.

c) Autorizzazione generale

L'autorizzazione generale garantisce la libertà di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica in tutta l'UE. Nessun servizio di comunicazione elettronica dovrebbe essere privato di tale beneficio e correre il rischio di essere assoggettato a 28 regimi diversi.

La relatrice propone pertanto di includere tutti i servizi di comunicazione elettronica, tenendo conto nel contempo della loro diversità e del carattere innovativo di molti di essi. Ciò richiede una soglia per escludere i piccoli servizi da oneri inutili. Si può ricorrere al concetto di "dimensione comunitaria" del diritto della concorrenza, che potrebbe escludere i servizi di comunicazione elettronica con una presenza e un fatturato limitati dagli obblighi di notifica, pur consentendo loro di beneficiare, se lo desiderano, dell'autorizzazione generale negli Stati membri che richiedono la notifica, a un costo simbolico.

ACCESSO

a) Impostazione generale

Il quadro si basa su tre obiettivi principali: concorrenza, mercato interno e interessi degli utenti finali. Tali aspetti restano i principi guida per il codice. L'approccio fondato sulla concorrenza, basato su un significativo potere di mercato, ha ottenuto risultati positivi nel processo di liberalizzazione già dagli anni '90 e deve restare al centro del codice. L'intero pacchetto di misure correttive, dagli obblighi di trasparenza alla separazione funzionale, deve restare a disposizione delle autorità nazionali di regolamentazione (ANR).

Tuttavia, la relatrice accoglie la proposta della Commissione secondo cui gli attuali obiettivi sono compresi nel nuovo obiettivo di connettività delle VHCN. Di conseguenza, il nuovo obiettivo rende il codice determinante nel conseguimento di un contesto più prevedibile per gli investimenti, anche mediante ulteriori misure volte a superare le sfide legate alla diffusione.

Una regolamentazione ex ante non è fine a se stessa - la proporzionalità impone obblighi di accesso solo se i mercati al dettaglio non sono effettivamente concorrenziali, analogamente a quanto avviene nel quadro attuale.

La relatrice è favorevole a soluzioni di mercato mediante accordi commerciali, come ad esempio il coinvestimento o gli accordi di accesso, se sono positivi per la concorrenza.

b) Scala delle misure correttive

Il principio di proporzionalità nonché di protezione del diritto di proprietà e della libertà d'impresa, prevedono che gli obblighi debbano limitarsi al minimo necessario per far fronte al problema. In ogni fase della procedura di valutazione, prima che un'ANR imponga eventuali ulteriori misure correttive e più onerose, occorre valutare la necessità del mercato al dettaglio di essere effettivamente concorrenziale, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti.

c) Analisi di mercato

La proposta modifica l'attuale procedura per l'analisi di mercato estendendola, tra l'altro, da 3 a 5 anni. Il periodo di proroga può non essere sufficiente per conseguire una determinata stabilità normativa per gli investimenti con periodi di ammortamento molto lunghi e potrebbe prorogare l'esistenza di regolamentazioni superando il loro termine consigliabile, con effetti negativi sugli investimenti.

La relatrice ritiene pertanto che il ciclo di revisione di 5 anni sia troppo lungo per mercati estremamente dinamici, e propone l'obbligo per le autorità nazionali di regolamentazione di effettuare un riesame completo in un arco di tempo più breve per tali mercati.

Inoltre, l'elemento di flessibilità introdotto d'ufficio dalle ANR in considerazione degli sviluppi del mercato dovrebbe essere accompagnato da un obbligo per le ANR di effettuare un riesame, su richiesta motivata, da parte di un operatore.

Per evitare incertezze ed obblighi che sussistono a causa dei ritardi nel completamento dell'analisi di mercato, qualsiasi obbligo precedente dovrebbe decadere laddove l'analisi di mercato non sia completata in tempo utile. Per dare attuazione al codice più rapidamente e in modo uniforme in tutta l'UE, tutte le ANR dovrebbero riesaminare gli obblighi esistenti in funzione del nuovo quadro giuridico subito dopo la data di recepimento.

d) Mappatura geografica

Le mappature geografiche delle reti sono strumenti preziosi già a disposizione delle ANR. Imporre agli operatori l'obbligo di presentare previsioni di investimento, prevedendo eventuali sanzioni, è una misura sproporzionata e non tiene conto delle decisioni d'investimento orientate al mercato. La relatrice propone di sopprimere tali disposizioni.

e) Obblighi simmetrici

Ampliare gli obblighi simmetrici in determinate circostanze, agevolare la diffusione di reti alternative in zone scarsamente popolate laddove la concorrenza infrastrutturale è improbabile, è utile e trova il sostegno della relatrice. Tuttavia gli obblighi simmetrici non dovrebbero applicarsi se il quadro del dispiegamento iniziale risulterebbe compromesso.

f) Tariffe di terminazione

Per evitare tariffe ingiustificate e approcci frammentati con il risultato di produrre costi disomogenei per le chiamate internazionali semplicemente in funzione della terminazione, la Commissione dovrebbe fissare tariffe massime di terminazione per chiamate da fisso e da mobile nell'ambito di un meccanismo semplificato tenendo conto dei tassi più elevati in vigore in qualsiasi Stato membro.

g) "Doppia sicurezza"

L'introduzione di una "doppia sicurezza" per quanto concerne le misure correttive è un aspetto alquanto logico. Attualmente la Commissione ha un diritto di veto sulla definizione di mercato delle ANR e la valutazione del significativo potere di mercato, entrambi basati sull'applicazione del diritto europeo della concorrenza e dei principi economici, nell'ambito del quadro generale. L'obiettivo finale è quello di abolire la regolamentazione ex ante una volta che la concorrenza sia assicurata, facendo sì che il mercato sia regolamentato esclusivamente dal diritto della concorrenza. In tal caso, la Commissione avrebbe pieni poteri anche per quanto riguarda le misure correttive.

SPETTRO RADIO

a) Impostazione generale

Lo spettro radio è una risorsa essenziale per la fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche su cui si basa un numero crescente di attori. La domanda futura crescerà in maniera esponenziale. La connettività mobile di 5^a generazione richiederà fino a 56 GHz dello spettro radio aggiuntivo. Ciò richiede una tempestiva messa a disposizione dello spettro radio e miglioramenti mirati nella sua gestione.

La relatrice sostiene pertanto le proposte volte a garantire una connettività avanzata attraverso la tempestiva messa a disposizione dello spettro radio, un intervento normativo semplificato, una maggiore coerenza e prevedibilità nell'assegnazione e maggiori capacità di risposta alle sfide per la gestione dello spettro radio.

b) Certezza degli investimenti

La durata minima di 30 anni proposta dalla relatrice garantisce un utile sul capitale investito e la prevedibilità per incentivare una più rapida diffusione delle reti avanzate. Per evitare il rischio di speculazioni, la maggiore durata è accompagnata da requisiti più rigorosi e mezzi per garantire che lo spettro radio sia utilizzato in modo efficace ed efficiente attraverso meccanismi che prevedono l'obbligo di utilizzo, pena la perdita definitiva.

Per garantire un uso ottimale e la certezza degli investimenti, la relatrice propone alcune modifiche atte a garantire che le condizioni dei diritti individuali non siano cambiate senza un accordo, eliminare inutili obblighi di ripartizione, rafforzare il mercato delle frequenze e assicurare che le tariffe e i prezzi di riserva siano basati su un'adeguata valutazione delle condizioni di mercato. Al fine di garantire un panorama competitivo dello spettro radio ed evitare approcci incoerenti, gli orientamenti per l'analisi di mercato e la valutazione del significativo potere di mercato dovrebbero essere presi in considerazione anche in questo contesto.

c) Accesso agli edifici pubblici

Per garantire che gli edifici pubblici, anch'essi fattori socioeconomici finanziati attraverso le imposte, possano essere utilizzati per le VHCN, la relatrice propone di aggiungere un obbligo di accesso per l'impiego di piccole cellule, onde integrare la direttiva sulla riduzione dei costi.

d) Gruppo "Politica dello spettro radio"

La relatrice rafforza il ruolo del gruppo "Politica dello spettro radio" (RSPG) per potenziare in maniera più generale la cooperazione tra gli Stati membri in materia di gestione dello spettro, non solo per risolvere le interferenze dannose. Tale rafforzamento del ruolo del gruppo "Politica dello spettro radio" deve essere creato nel codice stesso, inoltre occorre discutere della

segreteria (attualmente fornita dalla Commissione).